

LXXIII.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedo* — *Comunicazione di un messaggio della Presidenza della Camera elettiva* — *Relazione del Senatore Corsi sul lavoro di coordinamento fatto al progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali* — *Approvazione del lavoro suindicato* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito* — *Discorso del Senatore Vitelleschi* — *Riassunto del Relatore* — *Repliche dei Senatori Tabarrini e Mauri* — *Considerazioni del Ministro della Guerra* — *Variante del Senatore Lauzi all'emendamento della minoranza dell'Ufficio Centrale* — *Spiegazione chiesta dal Senatore De Gori all'art. 7, fornita dal Ministro della Guerra* — *Approvazione degli articoli 7 ed 8* — *Proposta ed aggiunta dell'Ufficio Centrale all'art. 9* — *Considerazioni e modificazione proposta dal Senatore Angioletti cui rispondono il Senatore Cannizzaro ed il Ministro* — *Reiezione della modificazione Angioletti* — *Approvazione dell'articolo 9 coll'aggiunta dell'Ufficio Centrale, accettata dal Ministero* — *Ordine del giorno Torelli, Boncompagni e Verga all'art. 11* — *Domanda del Senatore Chiesi di votazione per divisione sull'emendamento Tabarrini-Mauri* — *Osservazione del Senatore Cossilla* — *Dichiarazione del Senatore Tabarrini* — *Votazione sull'ordine della votazione* — *Reiezione della prima parte dell'emendamento Tabarrini-Mauri col subemendamento proposto dal Senatore Lauzi* — *Approvazione dell'articolo 11 dell'Ufficio Centrale* — *Parole dei Senatori Amari prof., Duchoquè e Torelli, sull'ordine della votazione* — *Variante proposta dal Ministro all'articolo 12, accettata dall'Ufficio Centrale, approvata* — *Approvazione dell'articolo 12, modificato, e dei successivi 13, 14, 15, del 16 modificato, e dei 17 e 18* — *Approvazione dell'ordine del giorno* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente l'onorevole Ministro della Guerra e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Domanda un congedo di un mese per motivi di salute l'onorevole Senatore Colonna, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Dalla Camera dei Deputati è pervenuto alla Presidenza del Senato il seguente messaggio:

Roma, 24 maggio 1875.

Il Presidente sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Vice-Presidente del Senato del Regno il progetto di legge di iniziativa parlamentare già discusso ed approvato nella seduta d'oggi, contenente: Modificazione all'articolo 100 della legge elettorale.

Invitando la E. V. di sottoporlo all'esame di codesto illustrissimo consesso, ecc.

Il Presidente della Camera dei Deputati
G. BIANCHERI.

Questo progetto di legge avrà il suo corso; sarà stampato cioè e distribuito agli Uffici.

Darò ora la parola all'onorevole Senatore Corsi affinché egli renda conto al Senato del lavoro di coordinamento eseguito dall'Ufficio Centrale il quale esaminò il progetto di legge sulle Società ed associazioni commerciali. Dopo di ciò, in seguito all'approvazione di detto lavoro per parte del Senato, si potrà procedere sul medesimo alla votazione a squittinio segreto.

Il Senatore Corsi ha la parola.

Senatore CORSI. Il Relatore della legge sulle società ed associazioni commerciali, onorevole Senatore Lampertico, ebbe incarico dal Senato di fare, sul progetto medesimo, un lavoro di coordinamento che era reso indispensabile dopo le variazioni e modificazioni che furono introdotte nel progetto medesimo durante la discussione che se ne fece davanti il Senato.

Il Senatore Lampertico assente mi ha pregato di surrogarlo.

Le modificazioni, o meglio le piccole variazioni di coordinamento che furono introdotte in questo progetto sono state stampate e distribuite ai signori Senatori. Se tuttavia si desidera udire la lettura di queste varianti, o si richiedesse qualche schiarimento relativo alle medesime, io mi dichiaro pronto agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende che si dia lettura del progetto di legge come venne definitivamente coordinato, in seguito al lavoro eseguito dall'Ufficio Centrale. Il Senato sa essere in sua facoltà di dispensare da questa lettura, se la crede superflua.

Chi intende che si prescinda dalla lettura del progetto coordinato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora, se nessuno domanda la parola, metto ai voti le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale al progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali, modificazioni che i signori Senatori avranno già lette, essendo le medesime state, secondo il regolamento, stampate e distribuite.

Chi approva queste modificazioni, si alzi.

(Approvato.)

Si procederà più tardi alla votazione per squittinio segreto di questo progetto di legge.

Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge: Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

La discussione deve continuare sugli articoli 7, 8, 9, 11, secondo le deliberazioni prese dal Senato.

La parola spetterebbe all'onorevole Relatore; ma non trovandosi egli in questo momento nell'Aula, la do all'onorevole Senatore Vitelleschi, che è il primo fra i rimanenti iscritti per parlare su questo argomento.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io mi era riserbata la parola sull'articolo 11, come che io lo consideri un episodio di quello stato di cose che scaturisce dal persistere a considerare come diritto comune, quello che non è che un dovere speciale, benchè nobilissimo dei cittadini.

Io non seguirò i miei colleghi preopinanti negli alti voli che hanno spiegato nelle incommensurabili regioni della storia, della filosofia, della teologia e del diritto. Io non lo farò per due ragioni. La prima è perchè le mie ali non vi bastano, la seconda perchè mi sono avveduto che andando tanto alto, si perde di vista la terra. Dalle alte regioni dell'eguaglianza, dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato, dell'onorevole Pantaleoni, cosparse delle benevoli supposizioni dell'onorevole Cannizzaro, spazi vastissimi nei quali è molto più facile di aggirarsi con i mezzi illimitati dell'eloquenza del pensiero che non con l'andare faticoso ed impacciato della legislazione, l'articolo 11 non si vedeva più, o almeno se ne smarrivano tutti quei particolari che sono proprio quel che interessa di conoscere per poterlo accordare con gli altri nostri ordinamenti.

Io quindi mi manterrò anche per questo articolo sul terreno nel quale mi posi trattando dell'articolo primo, ossia nell'esame del lato pratico della questione, dei modi e delle conseguenze della sua esecuzione.

Il primo articolo di questa legge, mi rincrebbe ripetere parole già tanto ridette in questa discussione, ma mi è indispensabile per

esprimere tutto il mio pensiero, il primo articolo di questa legge chiama tutti i cittadini indistintamente dai 20 ai 39 anni di età sotto le armi. Si è detto che in realtà le prime e le seconde categorie non vincolano oltre i 32 anni di età, e che le terze categorie non sono chiamate che negli estremi bisogni a prendere le armi; ma le prendono anche esse attivamente presentandosene l'occasione; quindi ne segue che tutti i cittadini dai 20 ai 40 anni sono nel caso di essere chiamati a far la guerra.

Ora, vi è da un altro lato una legge che regola le istituzioni religiose, e qualche cosa che è più che una legge, cioè una costumanza razionale assentita dall'opinione universale, che interdicono ai ministri dei culti riconosciuti e rispettati in Europa l'imbrattarsi di sangue, e quindi l'uso attivo delle armi e della guerra. Io vorrei sapere, o Signori, chi di voi sinceramente e con animo persuaso consiglierebbe le istituzioni religiose a cancellare questo precetto dalla loro legislazione, e chi di voi intraprenderebbe di combattere con successo questa opinione universale! Coloro stessi che oggi li vogliono far prendere le armi, filosofi, istoriografi, uomini politici, hanno aspramente rimproverato e spietatamente condannato i sacerdoti, quando tradotti dalla ferocia dei tempi le hanno impugnate; ed hanno avuto ragione.

Ma dove hanno torto è quando da quei fatti oggi poi ne traggono ragione per forzarli eglino stessi a violare questa legge naturale del loro ministero; a turbare di nuovo questa forma della divisione del lavoro che è una delle conquiste del genio pratico dell'epoca nostra; a volere spingere nella guerra attiva ministri di ogni e qualsiasi religione riverita e riconosciuta. E qui bisogna anche ridare il suo vero senso alla parola guerra, che non si è considerata in questa discussione che in un senso solo, che è forse quello che ha il meno sovente. A intendere gli onorevoli preopinanti, non si fa la guerra che per difendere la patria; ed allora l'eloquenza ha bel giuoco nel mostrare il sacerdote combattendo fra le ruine fumanti della patria insieme a tutti gli altri cittadini. Ma questo è il caso eccezionale dove il cuore supplisce alle leggi e ai regolamenti; ma vi sono tanti altri motivi che portano alla guerra, tanti scopi per i quali si fa senza quello della difesa del paese. Ed in tutti questi casi io do-

mando a ciascuno degli onorevoli Senatori, e specialmente a quelli che han preso la parola in questa discussione, se piacerebbe loro vederli prendere parte i ministri del culto; se ciò parrebbe loro conveniente e soprattutto utile; e se proporrebbero alle varie istituzioni religiose d'introdurre come un elemento opportuno, istruttivo o preparatorio alla disciplina ecclesiastica, la vita abituale, normale del campo o della caserma!

Ad ogni modo, ponendo anche da banda le questioni di convenienza o meno, questo fatto esiste; e, ripeto, esiste non per una speciale legge canonica, ma esiste per un consenso generale, il quale regola e s'impone a tutte le istituzioni religiose. Ora, qual è il risultato pratico di questo stato di cose? Il risultato pratico è che messa in confronto da un lato la legge che stiamo per votare e dall'altra questa legge, questa istituzione, questa generale disciplina, come volete chiamarla, che regge le istituzioni religiose, queste, e particolarmente la religione della maggioranza del paese, per la sua logica inflessibile, si troverebbero nella condizione di non potere più ordinare nè eleggere i loro ministri fino alla età di 40 anni: ed in fatti, come si vorrebbe che esse ordinassero un ministro in condizioni che l'obbligano *a priori* a dover eventualmente ma necessariamente mettersi in contraddizione della legge che lo governa?

Ma ammettiamo che esse lo facciano, ammettiamo che esse trovino più o meno facilmente, secondo le leggi che le governano, una o più combinazioni, e le troveranno di certo, per accomodarsi dentro questa nuova legge sotto questo aspetto. Ed in quel caso cosa avviene? Avviene che questi ministri i quali saranno stati ordinati sotto l'impero di questa legge, quando suonerà l'ora della guerra, voi sarete obbligati di andarli a cercare, vescovi, parroci, pastori, rabbini, tutti, là dove si trovano, ossia nelle sedi parrocchiali, episcopali, nelle loro missioni, e dovrete trarli fuori del loro ufficio e mandarli al campo!

Si è detto che saranno pochi; l'onorevole Ministro ha dimostrato che si tratta di un piccolo numero di quelli che aventi cura d'anime si troveranno costretti marciare; e ciò pel limite d'età della prima e seconda categoria, per le facoltà lasciate al Regolamento, per la mi-

lizia territoriale e così discorrendo; l'onorevole Relatore ha voluto anche esso dimostrare l'esiguità del numero, anch'esso ha fatto gli stessi calcoli di età e di probabilità, ma ha dovuto anch'esso concludere con l'onor. Ministro che dei casi ve ne saranno, e conclude nella sua Relazione dicendo che non sarà poi così gran guaio che si disturbi la carriera di qualche ecclesiastico. Ma qui non si tratta della carriera degli ecclesiastici; bensì si tratta di lasciare alle eventualità, a quel che resta dei condannati o dei riformati, dei ciechi, degli storpi, ed ai ripieghi che la buona volontà di un ministro può trovare in un regolamento, il servizio della religione del paese, almeno per tutta la generazione fino all'età matura dei quaranta anni!

Ora io domando, pare a voi che questo stato di cose risponda veramente alle costumanze, all'opinione e alla coscienza del paese che noi amministrano? Le leggi sono fatte per i paesi che si amministrano. Se le leggi si potessero modellare sopra linee ideali ed astratte per seguire un tipo assoluto, ci sarebbe un solo Codice per tutte le nazioni, e durerebbe tutta un'epoca: le leggi si fanno per i paesi che si governano, tenuto conto dello stato, dei fatti, del grado e della forma della sua civiltà.

Ora, io vi ripeto la mia dimanda, lo stato di cose che emerge da questa legge per quel che riguarda i ministri del culto, pare a voi che veramente risponda all'opinione, alle costumanze, alla coscienza di tutta l'Italia?

Ma vi dirò di più; vi domanderò anche se vi pare che questo stato di cose risponda ad una certa specie (non trovo la parola idonea a esprimere il mio pensiero), chiamerò di convenienza, di galateo (altra non ne trovo) che sogliono adottare i governi bene assennati verso le grandi istituzioni con le quali, anche quando quelli che li compongono non vi partecipino, pure sanno di dover contare?

E ciò fanno perchè la storia insegna loro che i validi e forti popoli mutano o modificano qualche volta la loro religione, ma non disprezzano mai impunemente quella che hanno: perchè non è solo una questione di fede, ma è una questione di onore.

Le grandi istituzioni devono rispettarsi a vicenda se vogliono poi essere rispettate esse stesse.

Questo, a mio avviso, è il senso politico del gran concetto del nostro insigne uomo di Stato, che è stato citato tante volte e a tanti propositi in questa discussione. Io così lo intendo; piuttostochè scambiarlo con una misura burocratica per sapere fino all'ultimo scrupolo dove finiscano le ingerenze laiche e dove comincino le ecclesiastiche.

Di tutti gli oratori che hanno parlato, io non ne intesi nessuno che abbia elevato obiezioni di massima contro quel che io affermo. Nessuno ha detto che i ministri del culto dovessero andare effettivamente a combattere; nessuno trovò che sarebbe lodevole ed opportuno di andare a requisire i vescovi, i parroci e i pastori nell'esercizio delle loro funzioni per distrarneli, metter loro un sacco sul dorso e portarli agli avamposti. Da queste conclusioni tutti cercano di rifuggire come possono.

Per la prima parte si è detto, che vi erano facoltà nei Ministri, modi nei regolamenti per evitarlo, che era nell'interesse stesso della cosa che ciò si evitasse, che non vi sarebbe Ministro che non lo volesse, ecc.

Per l'altra parte si sono fatti conti di età, di anni di servizio, di combinazioni di categoria, per dimostrare la rarità, l'eccezionalità del caso; ma tutti si sono scusati dal sostenerne la convenienza. Tutti hanno detto, non esser probabile che ciò avvenisse; ma nessuno ha avuto il coraggio di dire: sta bene che ciò avvenga; ed era naturale — vi è troppo alto senso politico nel Senato, perchè altro giudizio potesse manifestarsi anche dai singoli componenti di esso. Ma allora, sapete cosa si dice? Tutto ciò si farà per regolamento. Ma, a questo punto, o Signori, sorge una questione di diritto pubblico o piuttosto di diritto costituzionale assai più grave che non sia la questione di convenienza fin qui da me discussa.

Io non so ben intendere cosa possa in uno Stato retto a forma costituzionale un regolamento sopra il disposto di una legge organica, all'infuori di interpretarla ed applicarla fedelmente: il regolamento di una legge organica deve dire ciò che dice la legge; ora, siccome nella legge non è detto nulla a questo riguardo, il regolamento non potrà neppure esso far nulla, almeno di sicuro, di generale, di fisso; e ne volete la dimostrazione? essa è facile a darsi. Cominciamo dalla prima difficoltà che

concerne la prima parte dell'emendamento degli onorevoli Senatori Tabarrini e Mauri, perchè gli ecclesiastici non sieno costretti ad essere combattenti. Ma volete che l'onorevole signor Ministro della Guerra riempi le amministrazioni e le infermerie di canonici se non ne ha bisogno? Come potete pretendere che egli lo faccia?

E se questi pastori, questi ministri non sono idonei, come talvolta può avvenire, volete che li trascini inutilmente dietro le amministrazioni?

Se saranno di troppo o non saranno idonei, che dovrà farne il Ministro? La legge ve lo dice chiaramente: se voi votate l'articolo proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, dovrà mandarli nelle file, perchè la legge vuole che anche il prete prenda parte in condizioni eguali di tutti gli altri nell'armata.

Quindi l'onorevole Ministro della Guerra o dovrà imbarazzare al di là o fuori del bisogno con questi chierici le infermerie e le amministrazioni, ed in questo caso evidentemente mancherebbe allo spirito della legge; o, se non fa questo, egli sarà obbligato a mandare questi individui laddove tutti consentite che non devono andare, cioè nelle file dei combattenti.

Passiamo alla seconda parte.

Nessuno porrà mai in dubbio che possa essere in facoltà del regolamento di lasciare a casa quel cittadino, che la legge chiama sotto le armi; dunque per la seconda difficoltà, quella che concerne l'abbandono delle parrocchie e delle sedi pastorali, non v'ha regolamento che possa farci nulla; andrà all'infermeria o andrà al campo, ma il parroco deve partire e il vescovo anche esso, e ciò fino ai 40 anni in caso assai raro, ma fino ai 32 come caso ordinario: e perchè non possono esservi ministri di culto fino a quell'età? Questa stessa se dovesse essere la conseguenza necessaria di tali disposizioni, sarebbe una violenza indiretta fatta all'esercizio della libertà di coscienza della maggioranza dei cittadini.

Veniamo quindi a conclusione schietta e sincera: se s'intende che il regolamento si uniformi veramente alla legge, e non potrà che poco o nulla, e nulla certo per la questione in genere. Se poi s'intende che il regolamento o la volontà del Ministro possa andar più in là di questi confini, allora sorge una questione

gravissima, una questione vitale, avvegnachè io metterei poca fede nella durata delle istituzioni libere in un paese dove fosse ricevuto ed anche accettato che una cosa si dicesse alto per legge ed un'altra sottovoce nel regolamento.

E qui mi piace di ben chiarire una cosa. In questa specie di questioni dal volgo politico generalmente si crede che siano in giuoco solamente le istituzioni religiose. Quando si è riuscito a far prevalere quest'idea s'intavola la polemica d'ordinanza con i qualificativi annessi, e il giuoco è fatto. Ho visto molte partite guadagnate, e non so se siano più guadagnate che perdute a questo modo. Ma le istituzioni religiose, o Signori, sono avvezze da gran tempo a camminare fra le difficoltà; ne hanno viste ben altre che queste. Esse vivono particolarmente di contraddizione: esse sono costruite in queste previsioni e vi si adattano con pieghevolezza e mirabile elasticità. Queste piccole vessazioni le fortificano anzichè danneggiarle.

Sono le istituzioni civili che sono in giuoco quando invece di essere adatte ai costumi e alla coscienza del paese, sieguono vaghe astrazioni o interessi e passioni parziali, e quando particolarmente per naturale reciprocità al tempo stesso poco opportune e poco osservate, devono trovare una espressione diversa, e talvolta opposta nelle leggi e nei regolamenti.

Ma, per arrovellarsi in mezzo a tutte queste difficoltà, piuttosto che accettare francamente che quel che voi tutti volete sia espresso per legge, ci deve essere qualche gran ragione. Quali sono queste difficoltà per accordare questa specie di esenzione ai chierici, o piuttosto quali sono le ragioni per violentare tutte le molle delle nostre istituzioni se non per non concederla almeno per non dirlo?

Ho troppo alto concetto del senso eminentemente pratico dell'onorevole Ministro della Guerra, per credere ch'egli faccia alcun assegnamento sopra i due o trecento ecclesiastici che entreranno nell'armata per effetto di questa legge. Credo che egli non conti gran fatto sopra questa novella legione Tebana. È anzi probabile che, come me, egli pensi che se potesse recare qualche cosa nell'armata sarebbe dell'imbarazzo. Non è dunque per certo una questione di contingente. Sarà dunque per rispetto al principio di eguaglianza che non può farsi eccezione di

sostanza nè di forma. Ed infatti è l'argomento che ho inteso maggiormente ripetere da tutti i preopinanti.

Ho detto il primo giorno che presi la parola, quel che pensava, e l'ho ripetuto oggi, del diritto comune applicato al servizio militare; lo stesso dico dell'eguaglianza, che n'è la conseguenza. Questa specie d'eguaglianza non sarebbe applicabile che in un paese dove tutti facessero un solo mestiere, ovvero in un paese diviso per tribù: in un paese così costituito ogni tribù avrebbe una legge conveniente alla sua occupazione; avremmo forse in quel caso anche la tribù dei leviti come gli antichi israeliti, ma ogni tribù potrebbe governarsi con una eguaglianza perfetta: ma in una popolazione la quale deve bastare a tutti i varî ed infiniti bisogni dell'esistenza politica e sociale, questa specie di uguaglianza io non so capirla. Io intendo l'uguaglianza in questo senso, che tutti i cittadini debbano avere un'egual parte di diritti e di doveri, ma l'uguaglianza intesa a quel modo, mi ricorda il possessore di quella ricca Biblioteca che faceva tagliare ad un'eguale altezza tutti i volumi che la componevano perchè fossero tutti uguali avanti il bibliotecario. Del resto, io rispondo a quest'argomento della uguaglianza, ma avrei potuto farne anche a meno, perchè tutti hanno dovuto riconoscere che quest'uguaglianza non è stata sempre conservata, e che se oggi si ricorda coscienziosamente, altre volte è stata posta affatto in dimenticanza.

L'uno si è avveduto che era stata fatta una eccezione sfavorevole ai chierici in materia di elezioni che è il diritto più importante e che corrisponde a tutti i numerosi doveri del cittadino; un altro si è avveduto che erano sottoposti a delle eccezionalità sfavorevoli in materia di proprietà, altro diritto importantissimo che trova le sue radici nel diritto di natura; io mi sono avveduto per mio conto che si erano fatte per i chierici delle eccezioni sfavorevoli nel Codice penale. Anche il Codice penale non è cosa di poco rilievo. In tutte queste occasioni l'uguaglianza è stata meno scrupolosamente osservata. Ma dice l'onorevole Mamiani: l'uguaglianza deve essere, prima di tutto, avanti ai doveri. Ma, onorevole Mamiani, doveri senza diritti, o che non corrispondono ai diritti, conducono a qualche cosa, ma non all'eguaglianza.

È stato detto anche che l'esclusione in ma-

teria di elezione non è unicamente per i chierici, ma sono compresi in tutta una classe anzi con altre classi di cittadini. Ciò è vero per quel che riguarda l'eleggibilità; ma quando certa classe di cittadini una volta per l'uguaglianza, una volta per la disuguaglianza, si trova sempre dal lato sfavorevole, riesce più difficile il dimostrare loro che sieno eguali a tutti gli altri. (*ilarità*)

Ma su questo argomento non voglio insistere, perchè, ripeto, questo concetto dell'uguaglianza mi pare affatto spostato nell'applicazione assoluta che vuol farsene in questa legge.

Non parlo di un'altra obbiezione non intesa in Senato perchè tale da non trovare eco in quest'assemblea, ma che pure ha esercitato la sua influenza nelle conversazioni private; quella, secondo la quale la giustizia e la saviezza non dovrebbero adoperarsi che a condizione di non essere mai richieste; caso complicato e assai peregrino di timore di aver paura, che avrebbe per lo meno l'inconveniente di dare ai nostri nemici un modo sicuro di farci commettere qualsiasi errore; si tratterebbe solamente di pregarci di non farlo.

Rimangono le ragioni addotte dall'onorevole Cannizzaro. Esso sembrava preoccuparsi del danno che potrebbe portare l'emendamento della minoranza qualora venisse adottato, e alla leva perchè tutti cercherebbero di sfuggirvi per la scappatoia ecclesiastica, e alla Chiesa stessa perchè si introdurrebbero nel clero tutti i refrattari dell'esercito.

Per quel che riguarda l'esercito, non si sottrarrebbero al servizio attivo che coloro che avrebbero attuale cura d'anime; quindi non potrebbero moltiplicarsi più che non sia il numero delle parrocchie, e delle sedi pastorali: nè queste si aumenterebbero pel desiderio dei renitenti. Quanto a tutti gli altri ministri chiamati a servire nelle amministrazioni e nelle infermerie, non vi sarebbe troppo di che considerarli in migliori condizioni, e più al sicuro, perchè la vita degl'infermieri e dei medici non è nè più dolce, nè assai più sicura che quella della massa dei combattenti. Per quel che riguarda la Chiesa valgono le ragioni stesse, ma poi ad essa la cura di provvedere; noi ne abbiamo anche troppo delle nostre responsabilità, e quindi per questo lato invito l'onorevole Can-

nizzaro a seguire l'adagio volgare, a non volere essere più cattolico del Papa.

Dopo queste, che ho citate, altre ragioni di dubitare non so trovare, all'infuori della ragione di convenienza politica o piuttosto di convenienza parlamentare. Si tratta di rimandare il progetto di legge all'altro ramo del Parlamento e rimandarlo con una modificazione rilevante, una modificazione che può aver sembianze di esser in opposizione con quel che quell'assemblea aveva deliberato.

Per la prima parte oramai mi pare che sia inevitabile che la legge ritorni all'altra Camera. A ciò bastano le modificazioni portate dall'Ufficio Centrale.

Per la seconda parte, ossia per la divergenza, la specie di antagonismo che si creerebbe fra i due rami del Parlamento su questo soggetto, è un'obiezione cotesta che è proprio la negazione del concetto costituzionale, in forza del quale ognuno dei poteri ha il proprio ufficio, ed è l'insieme di questi vari uffici che determina l'andamento dello Stato. Non può concepirsi l'azione dell'uno senza quella dell'altro, e il sì e il no hanno talvolta, da parte di ciascuno di essi, la stessa significazione, o almeno lo stesso obiettivo, il bene del paese. Prendiamo il caso presente e vediamo in qual modo possa ognuno dei poteri esercitare in quello il proprio ufficio.

Evidentemente l'altra Camera ha, col suo voto in questa materia, fatto un largo omaggio al principio di eguaglianza.

Abbiamo veduto che altra ragione concludente non può immaginarsi. Nell'altra Camera i concetti politici, per la sua natura elettiva, hanno una naturale prevalenza, e quindi influiscono maggiormente sopra le sue deliberazioni.

Il Senato invece è chiamato specialmente ad occuparsi dell'applicazione di questi principi; ed infatti tutte le materie che riguardano questioni di diritto e di giurisprudenza si trovano ad essere di sua speciale pertinenza.

Ricondotta così al loro naturale ufficio l'azione dei due rami del Parlamento, e, considerata in rapporto a questa legge, chiaro apparisce che l'altra Camera ha creduto di dare un'assoluta affermazione al principio di eguaglianza, e questa, nell'applicarlo, riconosce e vede fino a che punto sia possibile, e quali

siano i modi di attuarlo nel caso presente, e introduce le modificazioni opportune perchè questa deliberazione si accomodi alle condizioni di esistenza della nazione: è ufficio della nostra Camera il fare queste correzioni, o meglio questi miglioramenti ad una legge, conservando, anzi rendendo possibile ed efficace il pensiero che la informa.

Mi rimane a sottoporre al Senato un'ultima considerazione. Checchè ne sia dei ragionamenti teoretici, esiste un fatto, fatto assai significativo, ed è che noi saremmo i primi a far questa invenzione, di mandare a far la guerra i ministri del culto.

Nessun altro popolo civile, nessun'altra nazione vi ha neppure pensato. Ma, Signori, se tutti gli altri paesi non l'hanno fatto, qualche ragione ci sarà; non saremo poi proprio noi i più gran sapienti che vi siano al mondo. Dirò, anzi, che in fatto di scienze filosofiche, di scienze di Stato, e soprattutto di vita politica, attiva ed operosa, ossia in tutte quelle conoscenze teoriche e pratiche donde sono stati tratti gli argomenti per invitarci a respingere l'emendamento degli onorevoli Mauri e Tabarrini, noi siamo gli ultimi venuti. Per nostra sventura siamo arrivati un po' più tardi; e perciò faremmo bene di studiare ancora le nostre e le altrui condizioni prima di allontanarci da certe norme generali di Governo. Io non sono inclinato alle imitazioni inintelligenti, ma neppure alle inconsulte originalità. Per trovare un esempio si è dovuto aver ricorso all'imperatore Maurizio, si è dovuto andarlo a cercare fra le vecchie ruine bisantine. Quelle sono cose troppo vecchie, ed ora diventerebbero troppo nuove.

Io credo che il nostro ottimo, patriottico e valoroso esercito ha bisogno di molte altre cose, ha molte altre provvisioni da attendere da noi prima che lo dotiamo di queste peregrine invenzioni. Io quindi trovo che l'emendamento proposto dagli onorevoli Mauri e Tabarrini, quantunque non corrisponda a tutto quello che io desidero, perchè quest'istituzione del servizio obbligatorio avrebbe bisogno di essere completata di altre disposizioni, affinchè possa veramente e stabilmente accomodarsi con minor danno possibile nella vita della nazione, sia da adottarsi come efficace per il soggetto del quale si occupa, e come tendente a rendere

più pratico, a rendere possibile il servizio obbligatorio.

Quanto allo scopo che si propone l'emendamento della minoranza, esso provvede precisamente ai due sconci lamentati; tiene lontano dalle opere attive di guerra i ministri dei culti, pure associandoli a tutte le vicende e alla fortuna del paese: non toglie in tempo di guerra agli uffici pastorali coloro che si trovano ad esercitarli, tempo quello particolarmente nel quale non devono essere inutilmente disturbate le costumanze e la coscienza delle popolazioni.

Esso è inoltre un passo nella via di un'esplicazione più razionale del servizio obbligatorio, esplicazione senza la quale questa istituzione, già necessariamente gravosa, potrebbe divenire intollerabile, e risolvere negativamente l'esperimento della sua convenienza e della sua opportunità.

Dopo aver detto quel che io sento dell'emendamento degli onorevoli Senatori Mauri e Tabarrini, e di averci pienamente aderito, io aggiungerò altresì che mi parrebbe che dovrei avere una certa fiducia che il Senato lo votasse, e la dovrei avere perchè quanto al Ministero esso contiene l'idea stessa che il Ministero aveva proposta.

Per quel che riguarda il Senato, evidentemente se l'Ufficio Centrale ha respinto l'art. 11 ministeriale, egli è perchè i commissari dei vari Uffici hanno ricevuto tale incarico; l'Ufficio Centrale per questa parte unanime ha espresso l'opinione degli Uffici; ed infatti io ne posso essere testimone per la parte che riguarda il mio Ufficio.

Ora, è impossibile che il Senato abbia voluto respingere l'art. 11 meramente per una questione di redazione; è impossibile che il Senato che è così riguardoso a non creare imbarazzi inutili, rimandi una legge organica all'altro ramo del Parlamento per una dicitura più corretta.

In una così profonda modificazione della società italiana il Senato non ha esso trovato altro a ridire, che sulla forma e sulla maniera di esprimere uno stesso concetto? Ciò non è verosimile.

Evidentemente dunque il Senato ha respinto l'articolo 11 perchè sentiva che esso non conveniva, non era applicabile al nostro ordinamento sociale. Mancava la proposta da sostituire a

quella, e questa l'ha presentata la minoranza dell'Ufficio Centrale. Il pensiero quindi del Senato per essere intiero, per avere una significazione, data la proposta della maggioranza dell'Ufficio Centrale, deve essere completato con l'emendamento della minoranza. Ecco le ragioni che devono darmi fiducia che venga adottato.

Infrattanto però sono intervenute le dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

Che influenza eserciteranno esse sopra il voto del Senato?

Manet alta mente repostum iudicium.

Ad ogni modo sarebbe assai bene che il Senato provvedesse.

Chechè però ne avvenga, l'emendamento dell'onorevole Mauri e dell'onorevole Tabarrini resterà come testimone della esistenza e della vitalità di un ordine d'idee che è e che deve essere in un Corpo conservatore come è il Senato.

Ordine d'idee del quale non mi dilungherò a stendere il programma ma che si può riassumere in due tratti caratteristici, cioè, nella prevalenza del senso politico-pratico sopra le astrazioni dottrinarie e speculative; e nella convinzione profonda che sia molto più conveniente allo spirito, al genio e alla fortuna d'Italia un sistema di libertà eguale per tutti che quello dell'eguaglianza illiberale di tutti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Onorevoli Senatori! Al punto a cui sono condotte le cose, voi comprendete che mi resta ben poco a dire, ad aggiungere.

Se io dovessi solamente consultare l'interesse della discussione di questa importantissima legge, io dovrei imporre a me stesso il silenzio, perchè difficilmente potrei trovare cose nuove o tali almeno da meritare la vostra attenzione.

Questo io posso fare solamente, non dirò già di utile, ma di meno inutile: riassumere per sommi capi la discussione generale che si è fatta ed esporvi le idee prevalenti nell'Ufficio Centrale sulle diverse questioni che sono ora state agitate.

La quistione che ci tiene divisi risale ai prin-

cipi fondamentali dell'organamento dell'esercito.

I popoli primitivi hanno pochi istituti, e questi semplici assai, direi anzi appena abbozzati. Eppure, bene osservando, si trova sempre sotto le forme incomplete e difettose il tipo di una perfezione ideale.

Per non dipartirci dal nostro subietto, osservo che i popoli primitivi non ebbero mai ciò che noi intendiamo oggigiorno per un esercito ordinato, disciplinato e stabile. I popoli primitivi non ebbero mai che la cittadinanza armata. Or bene, questo mi pare che sia veramente il perfetto ideale della forza armata delle nazioni; concetto che, ridotto ai suoi veri termini, significa la difesa del paese affidata agli interessati; significa la difesa della casa affidata al suo custode fedele, la famiglia; ed eccovi la vera immagine dell'esercito.

È ottimo dunque l'istituto che fa concorrere alla formazione dell'esercito tutti i cittadini dello Stato senza eccezione, non solamente per la precipua considerazione della giustizia che presieder deve alla distribuzione dei diritti e dei pesi, ma anche per un'altra ragione, ed è che la forza morale degli eserciti dipende per molta parte dalla coscienza universale che tutte vi sono impegnate ed interessate le forze vive della nazione: questo essendo veramente il fomite della fiducia tra la cittadinanza ed i suoi soldati, i quali sentono crescere il coraggio a misura che vedono più largamente rappresentato il paese nelle loro squadre.

Questo doppio pregio dell'uguaglianza applicata alla formazione degli eserciti, di essere cioè condizione di giustizia distributiva e condizione di convenienza politica, non è disputato da nessuna delle parti che hanno conteso su questo articolo 11 ed è ammesso anche dagli onorevoli Mauri e Tabarrini; se non che questo concetto essi lo vorrebbero temperato, e dicono: sta bene l'uguaglianza di diritto, ma purchè ci ingegniamo di acconciarla alle diversità di fatto che esistono in ogni civile società. A questo proposito ricordo un'immagine messa in campo or ora dall'onorevole Senatore Vitelleschi, che ci ha detto: Badate di non fare come quel bibliotecario che tagliava i volumi perchè fossero tutti di una misura; rispettate dunque la disuguaglianza di fatto.

Io risponderò con un'altra immagine.

Che direste, Signori, di quel proprietario che avesse diverse case e che volendo ridurle tutte ad un livello e farne una casa sola con porticato in fronte, ne desse incarico all'architetto, ma gli dicesse: per il porticato le colonne le ho già, solo che non sono della stessa misura; ve ne ha delle lunghe e delle corte, e non voglio che le lunghe siano accorciate, nè le corte siano allungate? Come farebbe l'architetto a rispettare la disuguaglianza delle colonne ed agguagliare il livello della fronte della casa? Sarebbe impossibile; e ciò significa, o Signori, che vi sono dei concetti così assoluti, che non ammettono restrizioni.

Tale è il concetto della libertà, tale quello dell'uguaglianza. Chi domandasse la libertà, temperata dalle note arti del paterno regime, credereste voi che avreste una vera libertà? no, e come questa non sarebbe vera libertà così non sarebbe vera uguaglianza quella che si accomodasse ad una sola di quelle disuguaglianze di fatto a cui accennano i nostri avversari. Ammessa una sola eccezione, l'uguaglianza se ne va e vi sottentra il privilegio.

E so bene che questo sistema di conciliazione si fa scudo di esigenze sociali molto interessanti e molto gravi. Si è detto infatti: con questo modo di fare di ogni uomo, di ogni cittadino un soldato, dove andranno a finire le arti della pace che sono tanto necessarie all'esistenza del consorzio sociale?

Dove troveremo poi i grandi fattori dell'attività sociale se i cittadini saranno tutti soldati? Prima di tutto non facciamo esagerazioni. Saranno tutti soldati? Ma chi ha detto mai che l'esercito il quale comprende in sé tutti i cittadini debba tenere e sempre tutti gli uomini occupati nel mestiere delle armi?

Saranno tutti iscritti alla milizia; ma voi sapete bene a che si riduce il servizio militare. Si riduce ad una ferma di dodici anni e nulla più; di cui tre soli di servizio effettivo, e questo pure per gli iscritti di prima non per quelli di seconda categoria. Del resto l'obbligo del cittadino è di stare in aspettazione per i casi eventuali delle chiamate straordinarie sotto le armi.

Tutto questo non distruggerebbe niente affatto i grandi fattori dell'attività sociale, perchè gli amministratori pubblici, i funzionari, gli industriali ed esercenti di arti e professioni,

passato il vigesimo terzo anno di età, rimangono tranquilli al loro domicilio.

Nè, o Signori, vi deve mettere in apprensione la considerazione delle circostanze di guerra in cui tutti quelli che si trovano iscritti alla milizia attiva possono essere chiamati sotto le armi; perchè se temete che allora vengano meno gli esercizî sociali, gli esercizî della pace, io vi domanderò se in quei supremi momenti credete che sia meglio di avere una decina di soldati di più al campo, o di avere in città un centinaio di operai, di esercenti che vi forniscano tutti i comodi della vita. Quelle contingenze, Signori, si sa che sono eccezionali: sono contingenze di sacrificî nelle quali ogni cittadino deve imporre a se medesimo delle privazioni; e sono tempi di crise transitoria che cessano e che danno luogo poi al ritorno delle cose al loro stato normale.

Ciò vuol dire che in queste circostanze chi non troverà il calzolaio racconcerà le scarpe il meglio che potrà, chi non troverà il fornaio farà il pane in casa, chi non troverà l'avvocato, il magistrato, sospenderà la lite. Ciò non farà cascare il mondo, non farà pericolare la società; ma se voi per avere nelle città degli esercenti e degli operai, private l'esercito di validi e vigorosi soldati, potrete avere una disfatta che sia fatale alla libertà, all'indipendenza, all'onore del paese.

Oltre che, quest'idea dell'eguaglianza, dirò, riconosciuta in modo che si accomoda anche alle disuguaglianze individuali, disuguaglianze di fatto, ci condurrebbe molto più innanzi che non pare, perchè noi non abbiamo da considerare una sola classe di persone.

Noi adesso ci occupiamo del clero, ma se entriamo nella retta via delle eccezioni, dovremo occuparci di altre classi di persone non meno interessanti alla società (e questo era nel concetto che io rispetto dell'onorevole Senatore Vitelleschi.)

Verranno allora in questione i magistrati; per esempio una città si farà a dirvi: noi abbiamo un tribunale che si compone di un presidente e di due giudici; se mi portate via un solo giudice qui non si fa più nulla, bisognerà chiudere le porte del tribunale e sospendere il corso della giustizia. Verranno poi gli stabilimenti industriali, i grandi opificî i quali diranno: noi siamo in pericolo di rovinare la nostra for-

tuna con immenso danno altrui e del pubblico se voi ci levate il direttore, o il capo-fabbrica, o i migliori operai. Verranno appresso gli uffici e gli stabilimenti pubblici che interessano pure tutto il paese e che correranno pericolo di soffrire qualche detrimento per le esigenze dell'armamento del paese. Ma se noi andiamo di questo passo, se noi vogliamo ammettere delle eccezioni per ogni interesse compromesso, per ogni comodo disturbato, noi andremo a fare una grande riduzione all'esercito, e allora saremo costretti a rivolgerci al signor Ministro della Guerra perchè pensi a modificare un pochino quella cifra molto lusinghiera di due milioni di baionette che egli ci promette col suo piano di organizzazione dell'esercito.

Non so dire davvero a che si ridurrà in questo modo l'esercito: e notate che qui sta il forte della questione; perchè noi non ci occupiamo di fare una grande riunione di forze così per l'ambizione di mettere in parata un numero grande di soldati in qualche occasione di pubblica cerimonia.

Noi vediamo intorno a noi eserciti poderosissimi, e finchè sono amici nostri sta bene, non ci fanno paura, ci danno anzi conforto: ma se un giorno fossero contro di noi, sentiremmo tutti il massimo pregio di questi due milioni di baionette, dalle quali dovrebbe uscire più numeroso e forte l'esercito attivo destinato a salvare l'onore, la libertà e i grandi interessi della patria.

Ma i nostri avversarî non si spaventano nè facilmente si arrestano ad una prima obiezione, e trovano singolare che noi ci occupiamo di uguaglianza mentre abbiamo disuguaglianze, e molte, scritte nella legge stessa. Qui, o Signori, avrò poche cose a dire perchè questo è un oggetto al quale è stato risposto vittoriosamente da molti chiarissimi oratori che hanno avuto prima di me la parola.

Mi occuperò solo di due argomenti che si riferiscono all'organizzazione militare.

Si dice che abbiamo il volontariato, abbiamo il ritardo del servizio per gli studenti universitarî, che sono eccezioni belle e buone; per cui se ci stanno queste, possiamo metterne una terza in favore del clero.

Non è vero, prima di tutto, e fu detto l'altro ieri, che il volontariato costituisca un privilegio; il volontariato costituisce un'eccezione che, secondo me, è più onerosa ai volontarî che allo

Stato. Perchè, cosa si consente al volontario? Di ridurre il tempo della sua istruzione. Ma siccome i volontari necessariamente (e bene osservava questo illustre Sen. Mamiani) debbono trarsi da quella classe di cittadinanza che lascia presumere abbia la maggiore coltura e civiltà, questa che si dice un'eccezione ci darà per risultato che, siccome il volontario deve rinunciare al beneficio della seconda categoria, sarà assicurato allo Stato ed al paese di avere nelle linee di battaglia i migliori soldati, i più intelligenti e quelli che sentono di più i doveri del cittadino e gl'interessi della patria. Mi pare chiaro che con questo si provveda più all'interesse del paese che all'interesse individuale di una classe di persone.

Quanto agli studenti universitari, si è fatta una speciosa argomentazione che, a primo aspetto, quasi persuade. Si dice: «Badate che gli studenti universitari potendo ritardare fino al 26° anno la loro chiamata sotto le armi, potrà accadere che, dovendosi mettere un esercito in piede di guerra, e mandarlo alla frontiera per difendere il paese, se ne sono esonerati per quell'anno di servizio, sono soldati perduti. Ma non si è pensato che con questo sistema, che non è di privilegio, non si fa altro che trasportare il tempo del militare servizio, invece che dal ventesimo al trentaduesimo anno, dal ventesimo sesto al trentasettesimo. In questo modo è evidente che nella regolare evoluzione delle classi di leva si operano dei compensi che tolgono le possibilità dei temuti inconvenienti. Infatti, se per un'ipotesi, nell'anno 1890, uno studente di soli 24 anni eviterà il servizio di campo in virtù dell'art. 9 della legge, vi sarà altro studente della classe, per esempio del 1876, che, avendo goduto esso pure a suo tempo del ritardo della chiamata, dovrà prestare il servizio campale nel 1890, tuttochè in quel tempo abbia oltrepassato l'anno 32°, e lo stesso potrà accadere allo studente che io ho supposto non compreso nel contingente del 1890. In tutto ciò, come ben vedete, non si nasconde privilegio o eccezione al diritto comune.

Altri esempi si sono citati di eccezioni al diritto comune, fra i quali l'ineleggibilità politica nelle condizioni previste dagli articoli 97 e 98 della legge 17 dicembre 1860. Nè io mi farò a confutare le conclusioni che se ne

ricavano, ciò che hanno già fatto molti egregi oratori: io a tutte queste obiezioni farò una risposta sola, breve e decisiva. Se il paese, o Signori, fosse minacciato dall'invasione d'una epidemia, e mentre Governo e consigli sanitari stessero attivando le precauzioni per impedirla, sorgesse taluno a sconsigliarli per la ragione che di malattie ce n'è già molte altre, che direste?

Eppure questo è il consiglio dei nostri avversari. L'uguaglianza civile è un'ottima cosa, ci dicono, ma poichè alcune disuguaglianze sono già scritte nella legge, lasciate che ce ne sia una di più in beneficio dei sacerdoti. Ma io rispondo, che se il principio dell'uguaglianza è buono e tuttavia incontra delle eccezioni nella legge, conviene cancellare le eccezioni, conviene risanare il corpo sociale e non aggravarne le infermità.

Questa mi pare la vera soluzione della questione.

Ma entriamo finalmente in un altro ordine di idee. La contraddizione all'articolo 11 del progetto muove dalla supposizione d'una assoluta incompatibilità del sacerdozio coll'esercizio della milizia, di quella specie diremo di indegnità che incorre il sacerdote che immischiandosi in fatti d'armi, lo fanno ritornare poi all'altare colle mani intrise di sangue. Ma, o Signori, parmi che l'onorevole Ministro della Guerra abbia ieri già risposto molto conclusivamente a questa obiezione. Noi abbiamo due periodi nel servizio militare: la ferma che non interessa a noi in questo momento perchè su questa il clero non muove eccezione; questo è un servizio che si compie prima della consacrazione del sacerdote e non gli dà alcun pensiero; abbiamo dunque l'obbligo del servizio eventuale che è riservato ai militari in congedo, cioè l'obbligo del servizio che ha luogo solamente quando avvenga l'occasione di guerra, o di straordinarie perturbazioni dell'ordine interno dello Stato.

Ma vediamo quanti saranno i sacerdoti che potranno trovarsi esposti a questo contingente?

Prendendo la media di sei anni, perchè ordinariamente la consacrazione dei sacerdoti si fa dai 26 ai 28 anni, si avrà un migliaio di sacerdoti all'incirca che potranno essere colpiti da questa disposizione; ma in realtà questo numero conviene assottigliarlo di molto.

In primo luogo sono da sottrarre i riformati; poi vengono quelli, i quali, per le circostanze che un tempo davano diritto all'esonazione, passano alla terza categoria, che può benissimo denominarsi incruenta, essendo destinata al servizio dell'interno, proprio della guardia nazionale; finalmente sono da sottrarre quelli che, quantunque incorporati nei quadri dell'esercito, pure hanno una destinazione speciale o nelle infermerie, o nelle sussistenze, o nell'amministrazione, per cui si trovano naturalmente esclusi dalle fazioni guerresche. Fatte tutte queste deduzioni, rimarrà forse un centinaio di sacerdoti che dovranno impugnare le armi. Ora si potrà sul serio dire che si crea un imbarazzo alla Chiesa per un numero così limitato di sacerdoti che forse dovranno combattere in tempo di guerra?

Ad ogni modo mi pare che a questo inconveniente può riparare molto comodamente la Chiesa, ritardando l'ordinazione di pochi anni. Non sarebbe un grave inconveniente, perchè si tratterebbe di ritardarla per quei soli, i quali, come ho accennato or ora, non si fossero trovati al tempo della leva nelle circostanze o di essere riformati o di passare alla terza categoria, che vuol dire forse un centinaio o poco più di preti; i quali non avrebbero infine ad aspettare il conferimento degli ordini che per sei anni al più, e forse per soli quattro od anche meno.

Ma lasciamo pure tutto questo e veniamo a prender di fronte la questione.

È egli proprio ed assolutamente vero che la professione delle armi è causa di incapacità, anzi di indegnità del sacerdozio?

In ogni caso abbiamo noi il diritto o il dovere di occuparcene?

Ecco le due domande che io mi propongo.

Alla prima domanda ha risposto ieri splendidamente l'illustre nostro Terenzio Mamiani. Egli ha gettato uno sprazzo di luce che rischiarerà la questione; e in quella lettera con la quale il venerando pontefice lamenta al principe temporale che i sacerdoti siano distolti dall'altare e tratti a correre le vicende della guerra, è ammirabile che dopo modeste doglianze egli si rassegni, e colla calma e la dignità dell'uomo veramente giusto dica: io ho esposto a te, o principe, queste mie ragioni; ma nello stesso

tempo ho ordinato ai miei sacerdoti che obbediscano alle tue leggi.

Mi pare che sia questo non solamente un bell'esempio di umiltà, ma un fatto che trae a conseguenze gravi e decisive, quantunque l'onor. Vitelleschi abbia osservato che è forse un po' troppo antico.

Ebbene, vediamo di avvicinarlo a noi, proviamoci ad attingere più largamente nella storia. Io credo che se la consulteremo, se vi guarderemo un poco più addentro, troveremo che i preti la guerra l'hanno sempre fatta. Io non trovo tempi in cui i preti non siano andati alla guerra e non l'abbiano esercitata con molta libertà.

Nei tempi anteriori a Carlo Magno, nessuno lo ignora, i sacerdoti erano soggetti senza eccezione al servizio militare; era una conseguenza della costituzione sociale di que' tempi; naturalmente i preti che avevano delle signorie, dovevano avere anche gli obblighi che vi erano inerenti; erano chiamati al servizio militare e vi andavano.

Il primo che ha tolto di mezzo quest'obbligo del servizio militare e che ha impartita al clero l'immunità, è stato Carlo Magno. Ma il suo statuto non ha avuto una lunga durata; anzi, si può dire, non ha avuto quasi vita, perchè subito dopo, nel regno di Lodovico Pio, troviamo uno statuto, il quale dichiara che i Vescovi saranno obbligati ad andare alla guerra quando vi saranno chiamati, e puniti in caso di disobbedienza. *Si Episcopus absque manifesta infirmitate remanserit, pro tali negligentia emendetur.* Guai al Vescovo che avesse rifiutato e non avesse giustificato di essere ammalato! Se avesse rifiutato il servizio militare senza giustificare nel tempo stesso una malattia che ne lo impediva, era soggetto alle pene comuni; e l'abate Nigello di Agliano che ha scritto le gesta di Lodovico Pio, ricorda con compiacenza di avere esso medesimo servito nell'esercito imperiale nella guerra mossa da quel principe contro i Brettoni.

Del resto tutte le cronache fino assai dopo il mille, attestano che i chierici hanno fatto sempre la guerra. Ed a questo proposito pure trovo che l'abate Guido di Chiaravalle dà la ragione per cui facevano la guerra, che non è la stessa per cui la facevano prima. Non è più per ragione di vassallaggio, non è più in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1875

servizio del principe, ma: *Propter abundantiam temporalium rerum, flamma, cæde possessiones Ecclesiarum prelati defendunt.*

I prelati dunque facevano la guerra come tutti gli altri principi per difendere i propri possedimenti e per aumentarli.

Eccoci dunque che veniamo fino ai tempi posteriori al mille, e troviamo ancora i ministri del culto occupati in fazioni di sangue. Nè qui finisce.

Io vi ricordo Papa Giulio II che volendo spogliare il duca di Ferrara dei suoi possedimenti, portò, nel cuor dell'inverno, l'esercito sotto Mirandola, ne assunse il comando, vi vegliò la notte a dirigere le operazioni dell'assedio, e fu visto, ne' giorni del combattimento, curvato sopra un cannone per puntarlo bene, onde più sicuro e più grande fosse l'eccidio.

Vi ricorderò il cardinale di Sion che pochi anni dopo, nel 1513, si mise alla testa di un esercito svizzero, valicò le Alpi e venne nelle pianure di Lombardia per aiutare il duca Massimiliano Sforza a riconquistare lo Stato di Milano; ed ebbe parte nella sconfitta dei Francesi, ed andò a finire la sua impresa occupando la Savoia con intendimento di annetterla ai suoi possedimenti della Svizzera. Potrei moltiplicare gli esempi, potrei ricordarvi ciò che l'illustre Mamiani disse ieri di una nazione a noi legata per razza ed origine, la quale è da mezzo secolo che si strazia e si consuma in guerre civili, atrocissime, e conta sempre de' sacerdoti fra i condottieri.

E potrei citare moltissimi altri esempi; ma finisco rammentando un fatto di laudabile patriottismo del nostro clero nel 1848; quando abbiamo veduto intere legioni composte di preti scendere sui campi di Lombardia per cooperare alla liberazione del territorio dallo straniero.

Io, o Signori, non voglio esagerare l'importanza di questi fatti; ma vi domando: se realmente fosse vera ed assoluta quest'incompatibilità dell'esercizio spirituale del sacerdozio con gli atti della milizia, come mai ha potuto avvenire che tanti vescovi e pontefici hanno visto i loro sacerdoti impegnarsi in fazioni di guerra per cause moltissime e diverse, e senza esservi costretti dal comando imperioso della legge, e non li hanno poi rimossi dall'altare, permettendo anzi che continuassero a disimpe-

gnare il sacro loro ministero? Io vi domando, o Signori, se dopo ciò non è permesso dubitare dell'assoluta indegnità del sacerdote che ha esercitato il mestiere delle armi?

Io, ricordando che i sacerdoti hanno fatta la guerra per il proprio loro interesse, potrei dedurre che può bene anche la legge obbligarli a militare per la difesa della patria. Ma io non voglio spingermi fino a questa conclusione. A me basta potere affermare che la legge che attualmente discutiamo non offende gli interessi della Chiesa, nè il carattere del sacerdote, essendo antichissimo il fatto del servizio militare dei chierici, e per ciò stesso assai disputabile che produca l'indegnità degli uffici dell'altare.

Questo dubbio affacciatosi alla mia mente trova conferma, o Signori, in un fatto particolare che mi preme di ricordarvi. Avete udito dall'onorevole Mauri accennare ad alcune petizioni di vescovi al Parlamento, colle quali si domanda appunto che l'obbligo al servizio militare dei sacerdoti sia cancellato dalla legge.

Non vi dovrei parlare di queste petizioni, perchè esse non sono regolari nella forma, non sono autentiche, e talune non hanno nemmeno quell'esteriore segno di autorità, che è il bollo episcopale. E pur dovendone dire, costretto dall'onorevole collega, mi è forza notare che una parte dei vescovi petizionari non sono muniti dell'*exequatur* regio. Non ne traggio però conseguenza, non volendo sollevar dubbi sulla dirittura delle intenzioni di quei prelati.

Io dico solamente, o Signori: noi di questi vescovi ricorrenti non ne abbiamo che l'esiguo numero di quattordici, e tutti appartenenti alle provincie venete, lombarde e agli antichi Stati sardi.

Quattordici vescovi soli, tutti delle provincie ai piedi delle Alpi! Ma se fosse una verità assoluta che questa legge degrada il sacerdote ed è incompatibile con gli uffici dell'altare, se fosse vero tutto ciò, come si spiegherebbe che tutti i vescovi delle altre provincie italiane non hanno fatto reclamo, non hanno levata la voce per protestare contro questa legge che pur si qualifica esorbitante, oppressiva? Questo per me è un fatto molto significativo, e vi prego tenerlo in considerazione, perchè, ripeto, la storia da una parte, e dall'altra la noncuranza ed inazione della generalità dei vescovi della

Penisola nel momento decisivo di questo gravissimo conflitto, ci deve persuadere che vi è dell'esagerazione in tutto questo rumore di incompatibilità ed indegnità. E voglio bene attribuirlo ad eccesso di zelo, perchè non amo fare supposizioni che non siano degne o del clero o del paese, nè voglio credere che vi sia di mezzo lo spirito di ostilità al Governo; ma mi pare che l'eloquente silenzio di presso che tutti i vescovi e di tutti i sacerdoti significa che si è visto il pericolo dove non è, e gli si dà un'importanza che non ha in fatto.

Ma finalmente veniamo alla seconda domanda. Siamo noi che dobbiamo occuparci di queste cose?

La legge provvede all'ordine pubblico, non si occupa degli interessi privati, individuali o collettivi che siano. Capisco che un tempo lo Stato dovesse occuparsi anche della religione, perchè un tempo era una istituzione nazionale, politica, lo Statuto la dichiarava qualche cosa di attinente allo Stato.

Ora, tutto questo è cambiato; la legge che emancipò la Chiesa dallo Stato, ha rimessa la Chiesa nella sua vera, nella sua propria condizione. Essa è un istituto privato, non più un istituto pubblico, politico. L'istituto privato provvede ai propri interessi liberamente; e se i servizi che la legge impone ai cittadini, sono di lor natura tali che sturbino alquanto i modi ordinari della sua azione, pensi essa al rimedio. Lo Stato non ha diritto dunque nè dovere d'ingerirsi delle cose della Chiesa, anzi, qualora volesse intromettersi, egli si esporrebbe ad essere rimproverato d'ingerenza illegittima dagli stessi ministri dell'altare, che non la tollererebbero, come offensiva della loro indipendenza.

Io non voglio dilungarmi maggiormente su questo argomento, perchè fu già largamente e dottamente ieri sviluppato dal Senatore Cadorna, ed io correrei rischio di distruggere l'impressione che le sue parole han fatto sull'animo vostro, coll'aggiungere ora nuove ed inopportune esplicazioni.

Chiuderò dunque il mio discorso con poche parole sul merito dell'emendamento proposto dai Senatori Tabarrini e Mauri.

E innanzi tutto, vorrei che fosse meglio specificato ciò che hanno inteso di dire i nostri colleghi; vorrei mi fosse data la ragione per cui

nella prima parte dell'emendamento hanno ripudiato la formola della maggioranza dell'Ufficio Centrale, e ripresa quella che era stata formulata dalla Camera dei Deputati.

In questo modo si direbbe che si sono creati un precedente. Infatti l'emendamento dice: « Per gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica e per gli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose, cessano le esenzioni e le dispense stabilite nelle leggi precedenti. » Ma dunque, solamente per gli alunni del clero cattolico; e per gli aspiranti al ministero degli altri culti?

E perchè non anche per gli altri che hanno comune coi chierici il privilegio pel disposto dell'articolo della legge del 1871? Si direbbe che si è voluto lasciare un'altra classe di privilegiati, perchè non fossero solo i chierici; e quest'altra classe di privilegiati, come ben comprendete, è la classe degli studenti di medicina, di chirurgia, di farmacia e di veterinaria; la quale secondo la legge del 1871, ancora vigente, ha facoltà di esonerarsi dal servizio militare, prestando invece il servizio medico, chirurgico, farmaceutico o veterinario nei corpi dell'esercito. Ciò è sì vero che il secondo alinea dell'emendamento è appunto corrispondente a questo concetto.

Ivi infatti si riprende la locuzione già usata nella legge del 1871, cioè « saranno destinati (i chierici) alle compagnie di sanità ed assegnati al servizio degli ospedali e delle ambulanze. » E notate bene, o Signori, che in queste compagnie al servizio degli ospedali o delle ambulanze, oltre alla massa dei soldati infermieri per una parte e porta-feriti per l'altra i quali costituiscono le due categorie di cui si compongono le compagnie, si aggiunge un ecclesiastico, il quale secondo le stesse norme dell'ordinamento della mobilitazione dell'esercito, non è funzionario militare, ma è un funzionario puramente religioso, è quello che erano appunto i ministri del culto che si applicavano ai corpi di esercito secondo la legge del 1871.

Voi vedete adunque che in questo modo si viene a distruggere precisamente colla seconda parte la prima parte dell'articolo; si viene a stabilire il privilegio, appena pronunciata l'eliminazione di tutte le eccezioni. Si dice che per gli alunni cattolici sono tolte tutte le esenzioni e tutte le dispense e poi si dà loro il beneficio

di fare il servizio spirituale, che è l'esenzione.

(Il Senatore Tabarrini fa cenno di disapprovazione.)

Perdoni l'onorevole Senatore Tabarrini, ma mettiamo le cose nella loro semplicità elementare: il beneficio della dispensa dal servizio militare, qualunque contingenza pratica che si possa immaginare, fu sempre accordato dalla legge con la condizione di un corrispettivo.

La differenza non sta che nella forma. Quando c'era l'affrancazione, l'iscritto otteneva l'esenzione dal servizio militare pagando una somma in denaro. Ora, il prete ottiene l'esenzione dal servizio militare, pagando non più in denaro, ma con prestazioni personali e prestazioni che ora assolutamente non hanno più il carattere militare.

Ecco il perchè io mantengo che questo è un vero privilegio non consentaneo ai principî della legge, un privilegio anzi che contraddisce apertamente al concetto dell'obbligo generale del servizio militare.

Con quest'articolo adunque non è vero che si dia una destinazione particolare militare ai sacerdoti; no, con quell'articolo si esentano dal servizio militare per dar loro una destinazione che non è militare.

Infine, ciò che gli onorevoli Mauri e Tabarrini presentano come un modo del servizio militare è invece il corrispettivo della dispensa dal servizio stesso.

E notate bene che io non intendo mica di venire alla conclusione che il sacerdote non possa essere occupato nei servizi di sanità e di amministrazione od anche se vuolsi di culto; questo è nei poteri del Ministro della Guerra, il quale riceve tutti i chiamati sotto le armi, e a lui spetta dar loro la destinazione che egli crede più conveniente, scegliendo i servizi ed uffici più adatti alla loro attitudine e ciò nell'interesse dell'ordinamento dell'esercito.

Tutto questo sta bene; ma ci è una differenza grande tra la distribuzione dei servizi e il privilegio; e, lo ha notato molto bene l'altro giorno l'onorevole Senatore Cannizzaro, ci è una differenza, ed è che il prete, il quale è legato al servizio militare, quantunque non lo presti in effetto, ha però il carattere militare e l'obbligo del servizio militare, che lo stringe ad agire lealmente, a servire fedelmente e con zelo secondo gli ordini ricevuti e i bisogni del ser-

vizio; che se avesse ad allontanarsi dalla linea retta, sa bene che si trova esposto per questo solo fatto ad essere richiamato dalle sue attribuzioni naturali e ad essere incorporato in uno dei corpi attivi dell'esercito.

Ecco la differenza caratteristica che passa tra il privilegio e la facoltà che ha il Ministero di destinare i sacerdoti ad un servizio non militare, ad un servizio che non implichi il bisogno di usare delle armi.

Ma voi vedete quanto siamo lontani dalla posizione che farebbe ai ministri del culto lo emendamento proposto, che sarebbe quello di essere esonerati assolutamente e per disposizione di legge dal servizio militare, spogliati del carattere militare, e chiamati per legge ad assumere attribuzioni non militari in una amministrazione dipendente dall'esercito.

E tutto ciò a parte, se evidente è la convenienza che il Ministro della Guerra non sia obbligato a dare agli uomini incorporati nell'esercito destinazioni disadatte alle loro attitudini, io credo poi che sarebbe un grave pericolo quello di volerlo obbligare a destinare tutti coloro che vengono dal clero agli uffici esclusivamente di infermeria e di ospedale, per la ragione che si potrebbe farvi un agglomeramento troppo più grande del bisogno; mentrechè in altri luoghi in cui i sacerdoti potrebbero essere impiegati utilmente senza fare il mestiere della guerra, si patirebbe penuria di uomini. I sacerdoti avranno ugualmente appagate le loro aspirazioni o che siano destinati ad un ospedale, o presso le ambulanze per assistere o per trasportare i feriti, o che siano invece destinati a fare un altro servizio, per esempio nelle sussistenze, o nei tanti altri rami di amministrazione che seguono gli eserciti combattenti; e intanto non accadrà che per una non saggia distribuzione molte forze siano lasciate nell'inerzia.

Vi è poi, come già fu notato, il privilegio evidente per quelli che esercitano il Ministero pastorale, de' quali, è detto che potranno restare in congedo illimitato. Mi pare che sarebbe stato più proprio il dire che potranno essere messi in congedo assoluto; perchè il soldato ch'è in congedo illimitato non ha altra eventualità di servizio che quella di essere chiamato in occasione di guerra: e se in quest'occasione voi gli permettete di restare in

congedo, tanto vuol dire che resti escluso definitivamente dal servizio militare. Qui l'indole del privilegio è così evidente che, credo bene, neanche gli onorevoli Senatori Tabarrini e Mauri vorranno contenderlo.

Io credo con ciò di aver risposto anche ad una domanda che faceva l'on. Senatore Vitelleschi, il quale credeva che l'Ufficio Centrale, cancellando l'articolo 11 del progetto e sostituendovi l'abrogazione dell'articolo 4 della legge 1871, avesse servito a un bisogno di euritmia più che altro. Ed io appunto denunciando il carattere proprio dell'emendamento degli onorevoli Mauri e Tabarrini, ho chiarito che l'articolo 11 approvato dalla Camera è stato cancellato per escludere qualsiasi sorte di privilegio, e singolarmente per rimettere nella stessa condizione i chierici, i medici, i chirurghi, i farmacisti e i veterinari, i quali, come prima tutti ugualmente ottenevano la dispensa dal servizio, così ora tutti ugualmente rientrano nel diritto comune.

Signori, ho finito il mio compito.

Capisco bene che avrei potuto dire molte e molte altre cose, ma avrei pur dovuto ripetere, compendiare ciò che è stato egregiamente sviluppato dai colleghi che mi hanno preceduto nel corso della discussione; e di ripetizioni per verità ne ho fatte anche di troppo, da stancare la vostra sofferenza. Io avrei voluto dire cose che valessero a dissipare affatto i dubbi dalla vostra mente; e probabilmente io lascio ciascuno di voi fermo nelle proprie convinzioni: colpa forse mia, e forse della posizione di chi è obbligato ad essere ultimo a prender la parola.

Usatemi dunque compatimento. Io confido che ormai finita essendo la discussione, il vostro voto appagherà l'aspettazione del paese.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Tabarrini.

Senatore TABARRINI. Se non fosse una profonda convinzione della convenienza dell'emendamento che abbiamo avuto l'onore di proporre al Senato, noi non torneremmo ad insistervi; specialmente dopo le improvvise e molto assolute dichiarazioni fatte ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma appunto perchè noi crediamo che l'emendamento nostro sia, per ogni rispetto, conveniente, e non distrugga per nulla l'economia della legge qual è stata proposta

dall'onorevole Ministro della Guerra, noi v'insistiamo e lo raccomandiamo al Senato.

Ci duole che molti dei nostri contraddittori ci abbiano frainteso e che la questione sia uscita dai limiti precisi nei quali ci eravamo studiati di contenerla, riducendola poco più che ad una questione di regolamento. Ed infatti nel tempo stesso che ammettevamo che l'obbligo della milizia fosse universale per tutti i cittadini, non esclusi i ministri del culto, si proponeva, a riguardo di questi ultimi, un modo di applicazione del principio generale, che non offendesse il loro carattere. Ma la questione è stata portata sopra un altro terreno; si è stranamente allargata, e se ne è fatta una questione religiosa e politica. Non dico che le questioni anche le più umili non possano sollevarsi in alte regioni, e così crescerne l'importanza; ma avviene spesso che con questi allargamenti si smarrisce la via diritta che ci può condurre ad una soluzione; e questo credo che sia accaduto nel caso nostro.

Rendo omaggio all'onorevole Ministro della Guerra; egli ci ha perfettamente compreso, ed il suo discorso è stato un discorso pratico, senza frasi e pieno di buon senso. Egli in conclusione, che cosa ha detto?

« Convengo con voi che questa legge è gravosa, che disturberà molte posizioni e molti servizi sociali; ma che cosa volete? è una necessità, e bisogna subirla, perchè tutte le nazioni d'Europa hanno adottato presso a poco il medesimo sistema, e l'Italia non può rimanere addietro.

» Il paese sopporterà questa come ha sopportato tante altre necessità; ed io dal canto mio farò di tutto perchè la nuova legge nella sua applicazione rechi il minor disturbo possibile a certe necessità sociali, specialmente per ciò che riguarda il servizio del culto. E poichè l'esercito con l'aggregazione dei ministri del culto non verrebbe ad acquistare che poche centinaia di soldati, mal disposti e forse male accetti, io mi adoprerò ad impiegare questa specie di coscritti in servizi che non siano ripugnanti al loro carattere. »

Questo è un discorso pratico e sensato; e ci avrebbe pienamente appagati, se il signor Ministro ci avesse potuto dare la garanzia che egli sarebbe rimasto al Ministero della Guerra per 15 o 20 anni. Allora noi gli avremmo cre-

duto sulla parola ed avremmo stracciato il nostro emendamento.

Ma pur troppo sappiamo che i Ministri sono mutabili, che i regolamenti si mutano coi Ministri, e per ciò insistiamo per avere nella legge una garanzia più efficace di quella delle dichiarazioni ministeriali.

I nostri onorevoli avversari peraltro non hanno imitato il ritegno del Ministro della Guerra nel contenere la questione nei suoi veri limiti.

Si è declamato assai, si è ragionato di cose che non avevano che una lontana attinenza coll'argomento che ci occupa. Alcuni hanno anche spostato la questione per poterci combattere più facilmente.

Io non voglio, nè posso annoiare il Senato, ripigliando ad una ad una tutte le obiezioni che ci sono state fatte; questo lavoro sarebbe tedioso per me e forse inutile per i nostri onorevoli colleghi che da tre giorni ci ascoltano; i quali hanno ormai fermato le loro opinioni e già deciso del loro voto.

Inoltre se alcun fatto vi sarà che bisogni di essere rettificato, lo farà il mio collega Senatore Mauri. A me importa soltanto di difendere il nostro emendamento da alcun'è censure generiche che gli sono state fatte, e che lo hanno messo a torto in mala vista.

E prima di tutto, siccome nelle questioni preferisco sempre di mettere in evidenza le concordanze che posso avere cogli avversari, noterò un punto sul quale tutti o almeno i principali dei nostri avversari hanno emesso un giudizio uguale al nostro. Anche noi vogliamo che il clero partecipi alla vita civile della nazione, che non stia appartato e quasi indifferente alle fortune buone o triste della patria. Anche noi non vogliamo fare del clero una casta straniera al paese e senza legami con lui. A questo riguardo noi abbiamo ritenuto che l'entrare del clero nell'esercito fosse cosa buona e salutare. Ma, Signori miei, quando noi invitiamo ad entrare nella vita civile persone, che, diciamolo francamente, non ci sono molto amiche, bisogna che facciamo loro una parte conveniente, per averle con noi con animo ben disposto. Voi non potete gettar loro una fune al collo, e condurle colla violenza a fare cosa, a cui il loro ministero ripugna. In questa maniera, piuttostochè avere dei cooperatori, avrete

dei nemici, o almeno la gente che porterà il mal animo nelle istituzioni nelle quali volete farla entrare. Perciò mentre conveniamo nel principio, l'applicazione che se ne vuol fare in questa legge, ci sembra in tutto sbagliata. E qui finiscono le concordanze coi nostri oppositori, e bisogna passare alle obiezioni.

Si è detto e ripetuto fino alla sazietà, che noi nel tempo che ammettevamo a parole il servizio militare obbligatorio per tutti, pur di sotto mano facevamo passare un'eccezione in favore dei ministri del culto.

Noi aborriamo, signori Senatori, da questi artifizî da Legulei. Lo dissi fin dal primo giorno, e lo ripeto oggi, un'eccezione al servizio noi non la facciamo, e vogliamo anzi che il ministro del culto entri esso pure nell'esercito, al pari di qualsiasi altro cittadino; solamente vorremmo che, nel soddisfare a quest'obbligo, la legge determinasse quale specie di servizio se gli debba imporre perchè non ne rimanga offeso il carattere del suo ministero. Con questo, a noi non pareva quando proponemmo l'emendamento, e non pare neppur oggi dopo tanto dire, che si proponga una eccezione la quale vulneri il principio dell'eguaglianza.

Si è detto che noi facevamo fare alla legge un passo indietro, che combatteavamo una disposizione progressiva.

Ma qui, Signori, bisogna intenderci, perchè io incomincio a non aver più esatto il senso delle parole.

Cosa è una disposizione progressiva? È una disposizione che deve tendere al meglio di una istituzione, di una legge. Or bene, io non mi sento molto d'accordo con coloro che trovano progressivo tutto quello che distrugge, tutto quello che diminuisce le garanzie morali della società.

Quando si discuteva il Codice penale, ho udito chiamar progressive tutte le disposizioni che riducevano notabilmente le pene. Noi abbiamo ora in esame un progetto di legge che riduce assai la necessità della custodia preventiva, ed estende la libertà provvisoria anche ai rei di delitti molto gravi; e sento dire che anche questa è una legge progressiva. Or bene, io non so quale sarà la fine di tutto questo progresso. Perciò io non mi sgomento dell'obiezione che mi si fa, anche nel caso nostro,

di combattere una disposizione progressiva; perchè l'obbiezione non mi pare seria.

Si è pur detto che noi volevamo portare nella legge le irregolarità stabilite dal diritto canonico per il prete che impugna le armi.

Noi non abbiamo cercato nel diritto canonico le ragioni di sconvenienza del prete soldato; non ci si è neppure pensato.

Noi abbiamo cercato le ragioni di quest'incompatibilità nella natura delle funzioni sacerdotali e nella coscienza pubblica; e questo non si potrà impugnare da nessuno dei nostri onorevoli contraddittori, perchè è un fatto che tutto il mondo civile è unanime nel riconoscere che l'esercizio della milizia è per sua natura incompatibile coll'esercizio del ministero del culto.

Non faccio distinzioni di religioni, e perciò non ho bisogno di citare le Decretali nè altri testi del diritto canonico, sebbene non vedessi nessun male a citarli. A questo riguardo non concludono nulla gli esempi di storie antiche citate dai nostri avversari. Primieramente sono fatti avvenuti in condizioni di tempi, di luoghi, tutt'affatto diverse dalle nostre, singolarmente per quello che riguarda il servizio militare. Il vescovo feudatario che conduce i vassalli negli eserciti imperiali, non è il prete soggetto alla leva nell'anno di grazia 1875. Queste distinzioni non hanno bisogno di esser maggiormente svolte dinanzi al Senato; si capiscono da sé per chiunque ha pratica di storie.

Ed appunto perchè nè la storia, nè il diritto antico ci potevano aiutare in questo argomento, noi cercavamo di trovar modo per cui la milizia nelle condizioni attuali fosse compatibile con l'esercizio del ministero del culto; e questo modo credevamo di averlo trovato nell'indicare a quali uffici pietosi ma pur necessari ad ogni esercito combattente, il ministro del culto doveva essere addetto.

Con questo temperamento che rispetta il carattere sacerdotale, noi credevamo di rendere un omaggio anche alla libertà di coscienza, largamente intesa come s'intende nei paesi veramente liberi; fra i quali l'Inghilterra, l'unico paese forse in Europa dove la libertà sia pianta indigena che ha rami fioriti e profonde radici. Or bene, io credo che se in Inghilterra si proponesse non solamente di incorporare nella milizia un membro della chiesa stabilita, ma anche un semplice Quacquero, credo che prima

bisognerebbe rovesciare la costituzione inglese.

Finalmente si è data una certa tinta clericale alla nostra proposta: e noi per verità eravamo tanto lontani dal prevedere questa censura, che ce ne siamo grandemente meravigliati. La cosa non si è detta esplicitamente, ma traspariva da tutti i discorsi dei nostri avversari.

Noi per verità da questa accusa credevamo di essere perfettamente al coperto, una volta che potevamo allegare l'esempio del principe di Bismark, quando due anni fa, ha fatto approvare al Parlamento germanico la sua legge sulla milizia, con una disposizione perfettamente conforme al nostro emendamento.

Ora, a noi sembrava che questo scudo potentissimo valesse a salvare le nostre povere persone da questa taccia. Ma, Signori miei, questo non è stato vero: e noi siamo passati per clericali insieme col principe di Bismark!

Purtroppo, o Signori, noi nel fare le leggi organiche sempre vogliamo astrarre dalle condizioni di fatto del paese. E per questa legge sulla leva, noi non abbiamo neppure pensato che esiste nel nostro paese da mille anni una gerarchia ecclesiastica, costituita in vescovadi, in parrocchie, in capitoli; che è unita in strettissime relazioni con la nostra vita civile; conaturata ai nostri costumi ed alle nostre consuetudini. Or bene, un bel giorno noi diciamo a noi stessi: immaginiamo che tutto questo non esista, il paese sia una prateria americana; e così facciamo le nostre leggi.

Noi consideriamo i 25 milioni d'italiani come 25 milioni di unità che si prestano a tutte le possibili combinazioni di un matematico. Così facciamo le leggi organiche! In verità a me non è parso mai che questo fosse un sistema buono, che questo fosse un sistema col quale si potessero fondare le istituzioni e non moltiplicare soltanto i volumi del Bollettino delle leggi. Dico fondare istituzioni, cioè farle coerenti alla natura del paese ed applicabili al mondo della realtà e non a quello della fantasia.

L'opposizione incontrata dal nostro emendamento fa meraviglia quando sentiamo che quasi tutti convengono, almeno i più temperati, e fra questi citerò l'onorevole Cannizzaro, nel nostro concetto; e dicono: ma sì, avete ragione; che i ministri del culto siano ado-

perati negli uffici meno ripugnanti al loro ministero è cosa conveniente che si fa e che si farà.

L'onorevole Cannizzaro nel suo discorso è arrivato a dire che non ci sarebbe Ministro della Guerra in Italia che ricusasse questi temperamenti. Ma dopo tutte queste concessioni, quando noi diciamo: mettetele nella legge, garantite così questo principio, voi vi rifiutate.

La legge provvida allo studente, all'ingegnere, al meccanico, deve rimanere muta per il prete; tutto deve essere rilasciato all'arbitrio del Ministro. E quando si dice all'arbitrio del Ministro, si dice una cosa inesatta; perchè quando si farà la mobilitazione, e speriamo che riesca, come il Ministro crede, con quella sollecitudine, con quella esattezza con cui l'abbiamo veduta riescire in altri paesi; dico che quando si farà la mobilitazione, quando si metterà in moto tutta questa grande massa di gente, in otto o dieci giorni, credete voi che il Ministro della Guerra voglia stare a decidere se il prete deva andare a servire l'artiglieria o l'ospedale? Ma questa è cosa a cui gli infimi capi di corpo appena provvedono. Il Ministro non può in questo essere responsabile di nulla.

Ma il Senato è stanco di così lunga discussione ed io non voglio abusare della sua benevola attenzione. Tornando a raccomandare il nostro emendamento, concludo che si potrà votare questa legge da alcuni come un'arma di guerra contro un partito avverso; da altri come una necessità stringente per l'ordinamento dell'esercito; ma nessuno potrà votarla come una legge di libertà e di giustizia.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI. Io non mi propongo che di fare alcune osservazioni circa i principali appunti che vennero mossi alla proposta che l'onor. Tabarrini ed io abbiamo avuto l'onore di presentare al Senato.

Prometto di essere breve, e manterrò senza più la promessa.

Ciò che io verrò dicendo sarà principalmente rivolto a dimostrare che se la proposta nostra non ha avuto la fortuna di essere accolta dal Governo, non è però, a nostro avviso, in se medesima, una proposta che contrasti, nè con lo spirito della legge che è in discussione, nè con quei principî di libertà, d'ordine e d'in-

dipendenza dello Stato che prevalgono in quest'Assemblea, e che noi, con quanti partecipano ai nostri convincimenti, ci onoriamo di professare, siccome ha già dichiarato con sì nobili parole l'onor. Senatore Gallotti.

A tout seigneur, tout honneur; e per conseguenza mi rivolgerò prima all'onor. Ministro della Guerra.

Egli ha mostrato d'intendere in un senso diverso da quello che noi gli abbiamo attribuito, l'art. 65 della legge del 2 maggio 1874, che s'intitola: *Legge militare dell'impero germanico*. In quell'articolo è detto che le persone appartenenti alle classi in congedo illimitato e alla riserva di complemento che esercitano un ministero spirituale presso qualche congregazione religiosa autorizzata nel territorio federale, non saranno chiamate al servizio delle armi. Io ho avuto presente il testo tedesco di questa legge e la traduzione che ne venne pubblicata nella *Rivista Militare*, giornale che si stampa sotto gli auspici del Ministero della Guerra. Il signor Ministro accennava, che la parola tedesca, a cui corrispondono le italiane *servizio delle armi*, ha un diverso significato.

Se bene ricordo, nel testo che io ebbi sott'occhio vi era la parola *gewehrdienst*, la quale mi è paruta aver traduzione esatta nella anzidetta locuzione italiana; ma trattasi di cosa di sì lieve momento, che non franca la spesa di fermarsi sopra.

Quello che a noi importa di stabilire, è che la disposizione della legge germanica comprende qualche cosa di benigno; qualche cosa che involge una condizione eccezionale a favore di quelle persone che esercitano un ministero spirituale presso qualche congregazione religiosa. Ora, a tali persone appartengono senza dubbio i sacerdoti del nostro culto, e gli addetti al ministero dei culti in tutte l'altre confessioni, e a più forte ragione i parroci.

L'onorevole Senatore Pantaleoni ha prodotto una statistica del clero italiano la quale porta il numero degli addetti al culto cattolico a 93,000. Io non metto punto in dubbio la veridicità dei dati di quella statistica, ma faccio osservare al mio onorevole amico che il numero da lui arrecato non bisogna, per l'oggetto che ci riguarda, pigliarlo nel suo complesso. Sono, e saranno 93,000 gli addetti al culto cattolico in Italia, ma essi sono sparsi in

ben diversa proporzione nelle varie provincie e città del Regno. Vi hanno provincie e città dove essi abbondano, anzi, anche a creder mio sovrabbondano; ma ci sono provincie, città e comuni dove assolutamente non abbondano e dove se ne va ogni dì più manifestando la penuria.

Lo stesso Senatore ha citato una circolare di un monsignor De Falloux, con la quale sarebbe stato inibito ai membri delle corporazioni religiose soppresses di prestare il loro servizio come preti secolari nelle chiese e nelle parrocchie.

Io non dubito che questa circolare esista; ma non posso nemmeno dubitare che essa non sia punto osservata, perchè, per le funzioni ufficiali che ho l'onore di esercitare, mi consta che sono moltissimi gli appartenenti alle famiglie religiose soppresses i quali officiano nelle chiese e nelle parrocchie, e che vi sono stati ammessi dopo che ebbero obbedito a quelle prescrizioni che in proposito le leggi in vigore impongono. Forse sarà accaduto di questa circolare del prelado pontificio quello che accade della maggior parte delle ordinanze che partono dalla curia e cancelleria romana, le quali danno sempre luogo a quel comodo espediente delle dispense.

L'onorevole Senatore Cannizzaro si è mostrato molto impensierito del gran numero di preti che potrebbero approfittare della disposizione compresa nella prima parte della proposta da noi fatta.

Comincio dall'osservare che di chierici non è il caso di occuparci.

I chierici, secondo la nostra proposta, sono abbandonati a quelle che diconsi disposizioni del diritto comune, e per conseguenza sono nelle condizioni di tutti gli iscritti di leva, senz'ombra di eccezione.

Restano i preti. L'onorevole Cannizzaro si preoccupa del gran numero di quelli che per essere dispensati dal servizio attivo si renderanno preti, al fine di poter essere ascritti a' servigi de' non combattenti.

Ma io faccio osservare all'onorevole Senatore che è assai difficile che questo avvenga nelle condizioni, che ora son fatte a chi abbraccia lo stato ecclesiastico. Que' preti, di cui egli vede le centinaia e le migliaia, hanno pur bisogno di campare la vita e di procacciarsi

un decente modo con che sostentarsi; ora, dove essi lo troveranno questo modo, mentre benefici più non ci sono, e bisogna che se ne stiano ad aspettare di essere chiamati a qualche parrocchia, a qualche beneficio coadiutorale, a qualche canonicato o cappellania di cattedrale? fondazioni ecclesiastiche le quali sono in quel ristrettissimo numero che io ho già avuto l'onore di esporre al Senato.

Chi provvederà, io domando, al mantenimento di tutti questi preti? Certo non potrà provvedervi il vescovo il quale, ove non abbia ottenuto l'*exequatur*, non ha temporalità di cui disporre e vive pur esso di elemosine e di oblazioni; ed ove abbiato ottenuto, e sia al possesso di una mensa, ha appena, nella maggior parte delle diocesi, con che sostentarsi decorosamente egli stesso; dacchè in forza delle disposizioni delle nostre leggi sull'asse ecclesiastico, le mense vescovili sono ridotte a proporzioni molto sparute. Il che io accenno in via di fatto, e non per moverne doglianza, dappoichè non sono certamente da rimpiangere i tempi delle laute prebende prelatizie. Ora, per questo rispetto è chiaro, che se la nostra proposta venisse accolta dal Senato, non ne deriverebbe alcun inconveniente; ritenuto altresì che gli addetti al ministero ecclesiastico, i quali volessero vantaggiarsi della prima disposizione in essa contenuta, dovrebbero provare la loro condizione, vale a dire di avere veramente ottenuto gli ordini maggiori. Con che è remosso un altro dubbio che fu messo fuori, quello, cioè, che della disposizione di cui parlasi possano gli addetti al ministero ecclesiastico approfittare, non solo in grandissimo numero, ma eziandio senza essere stati sottoposti a verun sindacato.

Per questo particolare converrà pure che somministrino delle prove, e delle prove veramente autentiche; nè fuor di dubbio gli ufficiali del Ministero della Guerra od altri ufficiali civili che abbiano l'incarico di verificare tali prove, si lasceranno allucinare da vane mostre, ma cercheranno di scoprire la pura e semplice verità.

L'onorevole Senatore Mamiani, dal quale mi è doloroso di dissentire in quest'argomento, mentre mi onoro di consentire pienamente con lui negli argomenti più vitali e più importanti, insinuava che non è da spaurirsi delle parroc-

chie che rimarranno senza parroci, costretti che questi siano al servizio militare, perchè i parroci potranno essere suppliti dai loro coadiutori.

Ma l'illustre Collega dimenticava che le parrocchie provvedute di coadiutori, nelle condizioni create dalle nostre leggi, sono pochissime e sono le parrocchie delle città, le parrocchie dei comuni più grossi e popolosi.

Le più tra le parrocchie e massime quelle delle regioni montane, sono affatto sproviste di coadiutori, e non hanno che un don Abbondio qualunque, partito il quale non rimarrebbe che la Perpetua. (*ilarità*)

Lo stesso onorevole Senatore Mamiani citava la lettera di S. Gregorio Magno all'imperatore d'oriente Maurizio, e ne traeva opportuno argomento di ricordare le benemeritenze di quel grande pontefice, che spese l'ingegno, la dignità, la vita a perpetuo servizio d'Italia. Or mi è occorso di rilevare che la lettera di Gregorio Magno non accenna a un ordine che fosse stato dato dall'imperatore Maurizio di chiamare al servizio delle armi tutti gli ecclesiastici, ma esclusivamente i monaci.

È noto che in Oriente, di quei tempi, erano numerosissimi gli *asceteri*, o monasteri, nei quali si radunavano grandi moltitudini che vivevano con o senza regola, ma non eran punto addetti ad ecclesiastici servigi, e davano occasione assai spesso a gravissime scissure e a pericolosi tumulti. Allo scopo di fare assumere il servizio militare a cotesti monaci, non già al sacerdozio in genere era diretta la costituzione dell'imperatore Maurizio, a cui era ben naturale che Gregorio Magno si mostrasse assai condiscendente, perchè egli era un imperatore che professava e patrocinava la fede cattolica, dopo una lunga serie d'imperatori ariani che l'avevano disdetta e perseguitata.

Del rimanente, regge il fatto che il pontefice nella sua lettera accenna d'aver dato ordine che la costituzione imperiale venisse dai vescovi pubblicata; ma in questo particolare è da avvertire quale fosse la condizione speciale della Chiesa in quell'epoca rimpetto al principato.

In forza del singolare assetto che ebbero Chiesa e Stato massime dopo Teodosio e Giustiniano, i vescovi avevano parte nell'amministrazione civile dell'impero; erano in più casi considerati come altrettanti ufficiali pubblici ed

avevano fra le loro attribuzioni quella di pubblicare le costituzioni che da Costantinopoli loro pervenivano. Ciò posto, mi pare che rimanga attenuato il valore di quell'argomento che l'illustre Senatore Mamiani con molta abilità intese ritrarre dal documento interessante da lui citato, massime per ciò che riguarda la deferenza della podestà ecclesiastica verso la civile; deferenza ch'è d'altronde conforme alle più note dottrine evangeliche.

Si prese altresì occasione dalla nostra proposta di toccare delle relazioni in che siamo col Vaticano. Ma intorno a ciò lasciatemi ricordare quel testo della Scrittura: *Sufficit cuique dici malitia sua*.

Quando verrà il giorno che si abbia da entrare a parlare di ciò che nel senso scritturale possiam chiamare *la malizia* del Vaticano, allora sarà il caso che in proposito si diano tutte le opporune spiegazioni; ma le relazioni col Vaticano nulla hanno che fare con la modesta proposta nostra. Parimenti sembrami che non c'entrino punto le attenenze fra la Chiesa e lo Stato nel senso della famosa formola *cavouriana*.

Io non ho bisogno di dire che sono dei più devoti a quella formola: non ho bisogno di dirlo per aver già in altre occasioni dichiarato al Senato che mi onoro di professare il principio della libertà religiosa, di cui la detta formola è l'esplicazione più chiara e completa. Per essa è stabilita la incompetenza reciproca, della Chiesa in qualsivoglia materia civile, e dello Stato in qualsivoglia materia spirituale ed ecclesiastica. Ora, la nostra proposta non porta punto che la Chiesa disponga in materia civile, e lascia lo Stato nel pieno esercizio della sua competenza, ammettendo ch'esso termini, nel caso di cui si tratta, intorno a cittadini appartenenti al ceto ecclesiastico, così come intorno agli altri tutti: solo intende a far che lo Stato riconosca le speciali condizioni, in cui è questa classe di cittadini, come riconosce quelle degli inabili al servizio militare per difetti fisici o necessità di famiglia. Ciò non contrasta con la celebre formola: *libera Chiesa in libero Stato*; la quale se riesce a stabilire che Chiesa e Stato siano in una reciproca condizione di libertà e indipendenza, non importa che coesistano come se reciprocamente non avessero notizia l'una dell'altro. Dal suo canto

la Chiesa che è nello Stato, non può non riconoscerlo e non ammettere quelle leggi di esso che in tutte le materie civili ha stretto obbligo di osservare. Lo Stato dal suo canto non può ignorare che la Chiesa la quale vive in esso, è costituita in una data forma, ed ha per conseguenza un sacerdozio, al quale appartengono vescovi e parroci esercitanti funzioni ecclesiastiche dichiarate incompatibili dallo Stato stesso con altre civili funzioni. Ebbene, la disposizione contenuta nella nostra proposta muove unicamente dal concetto che lo Stato riconosca tali condizioni di fatto, e ne pigli indirizzo per determinare nell'argomento in quistione. La competenza dello Stato è strettamente da noi rispettata, massime perchè non intendiamo che il trattamento d'eccezione da noi chiesto per gli addetti al ministero dei culti sia concesso alla chiesa cattolica come un privilegio e costituisca veramente un privilegio. In tutto quello che l'onorevole mio collega ed io abbiamo detto, ci siamo ben guardati dall'alludere a privilegio di sorta alcuna; ed anche nell'accennare alla disposizione concernente quei ministri dei culti che esercitano le funzioni del ministero parrocchiale, noi non abbiamo fatto altro che invocarla come una conseguenza o un corrispettivo delle funzioni stesse, le quali, dichiarate incompatibili dalla legge con quelle di deputati al Parlamento, di consiglieri comunali, di giurati, incompatibili sono pure da riconoscere con la qualità di soldati combattenti.

Per ultimo accennerò a quello che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha detto delle petizioni che vennero presentate al Senato intorno a questa legge; petizioni che appartengono tanto al clero quanto al laicato, come io ebbi già l'onore di dichiarare nella precedente tornata. Dal piccolo numero delle petizioni che si sono presentate dal clero, o, per dir più esatto, dai vescovi, che in nome del clero le hanno prodotte, egli ha tratto un argomento per affermare che il clero in genere non riconosca un gran guaio nell'obbligo del servizio militare.

Mi duole che la spiegazione ch'io darò su questo particolare, mi costringerà ad esporre un fatto assai deplorabile; ma essendo esso un fatto reale pur troppo, non bisogna dissimularlo.

Le petizioni dei vescovi, alle quali ha fatto allusione l'onorevole Relatore dell'Ufficio Cen-

trale, partono dai vescovi delle vecchie provincie Subalpine, della Lombardia e della Venezia; partono da quei vescovi, ai quali non si poté imporre di mettere in dubbio che il Governo di Re Vittorio Emanuele II, sia il vero e legittimo Governo d'Italia.

Essi per conseguenza non hanno esitato ad indirizzare le loro petizioni al Governo del Re, al Senato ed alla Camera dei Deputati. Ma nell'altre provincie del Regno l'episcopato è indettato altrimenti, e quindi, per servire a quella miserabile politica a cui si fa sacrificio dei più preziosi e veraci interessi della Chiesa, si tenne in disparte, come se ciò che promosse sì calorose istanze dell'episcopato lombardo-veneto e subalpino, non lo riguardasse.

Non credo dovere aggiungere altro a non abusare della pazienza del Senato, e, come l'onorevole mio collega, finirò facendo voti che il Senato accolga la nostra proposta; rassegnato, nel caso d'una deliberazione contraria, a confortarmi nella persuasione d'aver ubbidito alla mia coscienza.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Suppongo che il Senato dopo l'ampia discussione che è stata fatta su quest'art. 11, vorrà venire alla votazione. Io mi limiterò quindi a brevi dichiarazioni.

L'articolo che propone la maggioranza dell'Ufficio Centrale è concepito in questi termini: *La disposizione dell'art. 4 della legge 19 luglio 1871, N. 349, è abrogata.* Trattasi adunque di abrogare una disposizione la quale si trova in vigore da 4 anni, e di cui si conoscono quindi gli effetti e le conseguenze che produceva. Ora, quali sieno questi effetti e queste conseguenze io ebbi già occasione di accennarlo, e lo indicava pure l'Ufficio Centrale nella sua relazione; consistono in ciò, che circa 200 alunni ecclesiastici per ogni classe di leva, approfittavano di quest'articolo per farsi dispensare dall'istruzione annuale di 2 mesi.

E dappoichè, come fu pure osservato, questi alunni non sono ordinariamente consacrati sacerdoti che all'età di 25 anni, così sono in tutto 1400 sacerdoti, ossia 200 per ciascuno tra gli anni 25 e 32 che, una volta abrogato questo articolo, saranno in caso di guerra chiamati sotto le armi.

Ora gli onorevoli Tabarrini e Mauri colla

loro proposta vorrebbero che questi 1400 individui conservassero il diritto assoluto di essere adibiti ad alcuni servizi speciali da indicarsi nella legge, cioè al servizio negli ospedali ed all'assistenza dei malati.

Invece il Governo domanda di non stabilire per legge questo diritto, ma di accettare la sua dichiarazione che in massima saranno applicati a questi servizi; e ciò perchè è nella natura e necessità stessa delle cose.

La legge nostra di leva e tutti i regolamenti per la sua applicazione stabiliscono che il Governo, ossia il Ministro della Guerra, che rappresenta in questa parte il Governo, deve applicare ciascuno individuo chiamato in guerra al servizio che crede più utile, tenuto conto della sua costituzione fisica, delle sue qualità intellettuali e delle qualità morali.

Ora è naturale che quegli che sarà sacerdote, per le sue qualità intellettuali e morali, sarà principalmente destinato ai servizi di assistenza dei malati, nè occorrerà per ciò che lo prescriva la legge; ed ecco perchè io trovo inutile ed inopportuna la proposta dei due onorevoli Senatori.

L'onorevole Senatore Tabarrini sviluppando l'emendamento proposto, e per dimostrare che con esso non si vogliono creare privilegi, così esprimevasi: « Noi non vogliamo dispensare gli ecclesiastici dalla milizia: vogliamo solo che sia indicato il modo come devono prestare il loro servizio; quindi non ammettiamo una eccezione. »

Io dico invece che questa eccezione si ammetterebbe; imperocchè la legge di leva, se non nella lettera certo nello spirito, prescrive come già dissi, che non solo i sacerdoti, ma anche tutti gli altri individui debbano essere applicati ai servizi ai quali sono più addatti.

E difatti la legge non indica già che i telegrafisti debbano essere ammessi nella sezione telegrafica del genio, ed i ferrovieri nelle compagnie militari ferroviarie; pure questa loro destinazione è prescritta dai regolamenti e da tutte le istruzioni, essendo essa una necessità.

Se per legge adunque si venisse a determinare il modo col quale devono essere impiegati i sacerdoti e non gli altri, si farebbe realmente un'eccezione per loro; ed io questa eccezione non la trovo proprio opportuna.

Ma l'onorevole Senatore Tabarrini soggiun-

geva: come volete che il Ministro della Guerra al momento della mobilitazione dell'esercito possa occuparsi individualmente della destinazione di tutti i sacerdoti che sono chiamati sotto le armi?

Dio ne guardi! Vi sono le istruzioni che parlano, ed esse lo stabiliscono, senza che io sia obbligato a farlo in quel momento. Mi dispiace non aver qui il regolamento per la mobilitazione dell'esercito, nel quale vedrebbe l'onorevole Senatore Tabarrini che è stabilito che i telegrafisti saranno destinati ai telegrafi, gli impiegati di ferrovia alle compagnie ferroviarie, ed i sacerdoti agli ospedali delle rispettive divisioni. Naturalmente, del vantaggio di poter essere assegnato a ciascuna di queste specialità di servizio un individuo non può e non deve godere, se non fino a quando se ne mostri meritevole.

Ora, pongasi invece che sia un diritto stabilito dalla legge; ed allora, meritevole o no, il Governo si troverà legato e dovrà talune volte impiegare un individuo in un servizio per il quale non è adatto.

Per tutte queste ragioni e per la considerazione che noi vogliamo mantenere la più assoluta separazione fra lo Stato e la Chiesa, io prego che il Senato s'accontenti di prendere atto delle mie dichiarazioni e di non inserire nella legge una disposizione nel senso dell'emendamento proposto.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Non è per rientrare nella discussione che ho chiesto di nuovo la parola, ma soltanto per proporre una aggiunta all'emendamento degli onorevoli Tabarrini e Mauri. La mia aggiunta consisterebbe nell'intercalare nell'emendamento dopo le parole: *al servizio degli spedali e delle ambulanze*, le parole: *o in uffici amministrativi*. Spero che gli onorevoli autori dell'emendamento vorranno accettare questa mia aggiunta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si limita a dire che non accetta l'emendamento neanche con questa aggiunta.

PRESIDENTE. Prima che si venga all'articolo 11, il Senato ricorderà che vi sono ancora da votare gli articoli 7, 8, e 9. L'articolo 10 è soppresso dall'Ufficio Centrale di accordo col Ministero poichè questi ha aderito che la di-

scussione si aprisse sul testo dell'Ufficio stesso.

Ritorniamo dunque sugli articoli non ancora votati.

Art. 7.

« È esteso fino al 26° anno di età il ritardo della chiamata sotto le armi concesso dall'ultimo capoverso dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1871, N. 349, per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari, o quelli delle scuole tecniche e commerciali superiori, ed è accordato e continua ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace.

» Questa concessione è estesa anche al giovane che assumendo l'arruolamento volontario di un anno:

a) Stia imparando un mestiere, un'arte o professione, od attenda a studî dai quali non possa essere distolto senza grave pregiudizio per il suo avvenire;

b) Sia indispensabilmente necessario per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attenda per conto proprio o della famiglia. »

Senatore DE GORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE GORI. Per un principio di lodevole equità questo articolo concede la facoltà del volontariato, ossia del servizio anticipato, a diverse categorie di giovani che viene esplicando nei periodi seguenti.

La forma data ai periodi i quali accennano a questa facoltà, è molto ampia ed anche elastica, in quanto che si concede la facoltà del volontariato a chiunque sia giudicato necessario per il governo di uno stabilimento agricolo industriale e commerciale. In conseguenza il legislatore contempla professioni non già acquisite ma acquirenti.

Io domando all'onorevole Ministro ed all'Ufficio Centrale se in questa così larga dizione s'intendano compresi quei giovani, che, giunti all'età di diciotto anni, hanno ottenuto il primo grado per l'esercizio di una professione, che tutto il Senato riconoscerà importantissima, voglio dire quelli che in una scuola magistrale hanno ottenuto il diploma per l'insegnamento elementare inferiore per ottenere poi quello dell'insegnamento superiore o tecnico. Domando, se in questa così larga dizione si intende che i giovani che hanno ottenuto il diploma di

maestro elementare inferiore possano essere considerati in senso favorevole alle facoltà in questi periodi comprese. In questo caso non ho nulla da aggiungere; ma se per avventura si ritenesse opportuno di fare una dichiarazione speciale, io invoco che sia introdotta, in quanto che mi pare che chi si dedica all'insegnamento elementare e ci si dedica con tanto studio e impegno da avere già ottenuto in un'età così precoce facoltà d'insegnamento, merita di essere parificato a tutti coloro i quali nell'esercizio degli studî mirano a conseguire una professione in futuro, mentre che questi ne sono già in possesso.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Non c'è dubbio; e l'articolo è stato redatto appunto in senso largo per poterlo applicare a tutti quei casi in cui l'interruzione di qualsiasi studio, arte o mestiere all'età di 20 anni potrebbe portare pregiudizio all'avvenire dei giovani.

Come ho già detto ieri al Senato, il Governo in questa proposta fu molto più largo che non in quella dell'anno 1871, imperocchè nel 1871 non poteva ancora conoscere quali conseguenze sarebbero potuto derivare da una disposizione simile.

Oggi però dopo quattro anni di esperienza abbiamo potuto vedere che coloro i quali domandano di ritardare a far l'anno di volontariato fino all'età di 24 o 25 anni, anzichè compierlo a 17 o a 18 anni, non sono che pochissimi e quei soli che vi sono proprio costretti dalla necessità.

Di fronte a questo stato di cose, il Governo credette quindi di essere molto più largo nelle sue proposte, e di estendere questa facoltà a tutti gli studenti in genere; ed inoltre agli artisti, pittori, scultori, meccanici, ecc., i cui studî sono pure utilissimi ed importantissimi.

Io assicuro adunque l'onorevole Senatore De Gori che è nel concetto di questo articolo che esso debba pure essere esteso ai maestri di scuola elementare, e sarà loro pure applicato quante volte se ne presenti il caso.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Gori ha null'altro ad aggiungere?

Senatore DE GORI. Nulla.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la lettura dell'articolo 7.

Lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo, vogli alzarsi.

(Approvato.)

Art. 8.

« Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di quest'anno non dia prova di aver raggiunto il grado necessario d'istruzione militare, potrà essere obbligato a prolungare il servizio anche sino a sei mesi. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Gli studenti universitari i quali prima della estrazione a sorte dichiarano di accettare l'assegnazione alla prima categoria, possono ottenere che in tempo di pace sia ritardata fino al compimento del 26. anno d'età la loro chiamata sotto le armi, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1. gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone di aggiungere alle parole: *gli studenti universitari*, quest'altre, cioè: *e degli istituti assimilati*; onde non nasca equivoco, e s'intenda che nel beneficio stabilito da quest'articolo sono compresi non solo gli studenti che compiono i loro studî nelle Università, ma anche quegli altri che li compiono in istituti assimilati alle Università.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole signor Ministro se intende di accettare questa modificazione.

MINISTRO DELLA GUERRA. La modificazione che proporrebbe l'Ufficio Centrale a quest'art. 9 io veramente non la crederei indispensabile, perchè quando si dice: *gli studenti universitari*, s'intende che sieno anche compresi gli studenti delle scuole superiori di matematiche; ma però non mi rifiuto a che sia ammessa.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANGIOLETTI. Io dubito molto che dalle disposizioni contenute in quest'articolo, specialmente se venisse adottata l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale, possano derivarne all'esercito danni non indifferenti.

Quest'articolo concede a tutti gli studenti universitari la facoltà di protrarre il loro arruolamento sino al 26° anno della loro età.

Se essi ne profitteranno, domando io, che cosa accadrà? Accadrà che tutti questi giovani, o una parte di essi, anche una piccola parte, come ieri osservava l'onorevole signor Ministro, appartenenti alla classe più intelligente e la più interessante del paese, si sottrarrà, se non nell'apparenza, ma certamente nella sostanza, al servizio militare; e in tal modo il famoso concetto del servizio obbligatorio si ridurrà a una frase molto dubbia, molto equivoca. E mi spiego. Supponiamo che quest'articolo non esista; i giovani che arrivano all'età di 21 anno, che è l'epoca immutabile che inesorabilmente li chiama sotto le armi, prenderanno le loro misure, procureranno di prendere la laurea prima. Ci sono alcune facoltà che permettono di farlo. Io conosco dei giovani.... L'onorevole Senatore Cannizzaro mi fa atto di denegazione; ma io conosco dei giovani che si sono laureati all'età di 21 anno ed anche all'età di 20 anni. Ma, supponendo che questo non possa essere, interromperanno i loro studî, e prenderanno la laurea dopo.

Io credo che per un giovane, che abbia voglia di studiare, un'interruzione di tre anni di studio, diminuita di sei mesi, dei quali abitualmente fa loro grazia l'onorevole Ministro della Guerra, io credo, ripeto, che non debba molto influire sul loro avvenire. Di più, prendendo servizio a 21 anno, l'età della poesia e delle avventure, è probabile che parecchi di questi giovani si decidano a continuare nella carriera delle armi, con la speranza, con la sicurezza di raggiungere presto il grado di ufficiale, al quale faciliterebbe loro la via l'istruzione di cui fossero già provvisti, e si trasformerebbero presto in un vero e proprio elemento di forza per l'esercito.

Ma, se quest'articolo resta com'è, io credo che la scena cambierà completamente. Questi giovani, divenuti uomini, vedranno avvicinarsi con sacro orrore (e su questo punto solo io sono d'accordo coll'onorevole Senatore Tabarrini) vedranno avvicinarsi con sacro orrore questo 26° anno. Essi che a quell'epoca si saranno già formati una posizione, avranno forse ottenuto un impiego, e molto probabilmente si saranno creata una famiglia, troveranno che tre anni di ser-

vizio militare rappresentano tre secoli di tribolazioni. Verranno, si arruoleranno piuttosto che farsi arrestare come renitenti. Verranno, ma che soldati saranno?

Io, Signori, mi risparmio dal dipingervi, perchè è facile l'immaginarlo, ed il Ministro della Guerra conviene con me che piuttosto che aver soldati come quelli, sarebbe meglio non averli.

In poche parole, io credo che avere o non avere quest'articolo significhi avere a carico o a vantaggio dell'esercito tutti i giovani di cui si parla.

Come si possa fare a concedere tale facoltà agli studenti in medicina, lo comprendo tanto bene che son pronto a dar loro il mio voto favorevole.

Quando i medici a 26 anni hanno compiuto i loro studi e vengono a pagare il loro tributo nell'esercito, mentre continuano ad esercitare la loro professione, si rendono utili e molto utili all'esercito stesso; ma per gli altri non vi è altro da fare che il mestiere del soldato dal quale ripugnano per le loro tendenze e per la loro età.

Nè è da credersi che se questo articolo non esistesse, lo sviluppo, l'esercizio delle diverse professioni verrebbe ad esserne impacciato. I casi di esenzione che per ragioni fisiche o legali si verificano ogni anno, stanno, ai casi di arruolamento, come 4 1/2 a uno.

La statistica dell'egregio generale Torre ci riferisce che nell'ultimo anno ora passato, nel 1874, si presentarono alla leva 273,751 giovani; l'onorevole Ministro della Guerra ne ha preso 65,000, e ne rimangono 208,751, i quali sono liberi, liberissimi di fare l'avvocato, di fare il letterato, di fare il matematico, di fare il prete, di fare tutto quello che vogliono; e se noi vogliamo sottrarre da questa cifra anche la seconda categoria (la quale non esige che quaranta giorni di sospensione di studi), ne restano 178,751.

La legge del 1854, e quelle che successivamente le modificarono, provvedono largamente a tutte le necessità della società e della famiglia, senza che ci sia bisogno di altre concessioni, le quali, comunque sia, risultano sempre a carico dell'esercito, il che, non bisogna dimenticarlo, o Signori, è l'istituzione sulla quale deve il paese poter sempre contare.

Dei così detti temperamenti al servizio ob-

bligatorio se ne sono già fatti tanti, che se continueremo a temperare, finiremo proprio collo stemperare il nostro povero esercito. Un'eccezione a favore dei medici si può e si deve fare, secondo il mio modo di vedere, perchè havvi l'utilità stessa dell'esercito, che, a mio avviso, è la sola ragione, l'unica fonte dalla quale noi possiamo trarre il diritto di creare un privilegio a favore di una classe di cittadini. In un paese come il nostro, dove la bandiera dell'uguaglianza è spiegata così largamente, nessuna altra ragione può aver valore. Quindi io credo che sarà equo, giusto, utile, politico, che tutti gli altri cittadini siano uguali in faccia a questa legge.

Che se quell'articolo rimane, la disuguaglianza che ne risulta sarà anzi sorgente di gravissimi inconvenienti; e per convincerne il Senato, io porto solo un paragone, mettendogli sotto gli occhi due padri di famiglia; uno che abbia un primogenito studente, un secondogenito qualunque: un altro padre di famiglia che abbia pure due figli, i quali non sono studenti nè l'uno nè l'altro. Quello che è studente dichiara di prendere il servizio al 26° anno, esenta il fratello, e per 5 anni di seguito questo padre di famiglia ha due figli che non appartengono all'esercito.

L'altro padre di famiglia che non ha studenti, manda il primogenito ad estrarre il numero; gli tocca il numero alto e va in seconda categoria. Tocca l'anno susseguente al secondogenito; estrae il numero basso e va in prima categoria.

Viene la guerra. Che cosa accade?

Che il primo padre di famiglia ha due figli i quali sono effettivamente esentati dall'andare contro il nemico a farsi forare il petto da una palla; il secondo padre di famiglia ce li manda tutti e due. Io domando se questo è giusto.

(Il Ministro della Guerra fa segni di denegazione.)

L'onorevole Camozzi, mio vicino, mi avverte che in tempo di guerra questa facoltà non vale. Io gli risponderò che non varrà per l'apparenza, ma in sostanza vale; inquantochè che cosa potrà fare l'onorevole Ministro quando una guerra si presenterà sull'orizzonte?

Sarà sempre nell'interesse del Governo di fare la parte di provocato piuttosto che quella

di provocatore; onde aspetterà a fare i preparativi di guerra più tardi che sarà possibile.

Tutti sappiamo che le guerre ora non durano anni e neppur molti mesi; per conseguenza, quando cotesti due esentati saranno chiamati sotto le armi, io credo che prima di essere istruiti tanto da potersi presentare al nemico, la guerra sarà finita; per cui il caso che ho avuto l'onore di esporre al Senato esiste, ed io vi prego per conseguenza, o Signori, di modificare questo articolo aggiungendo dopo le parole: *gli studenti universitari*, le altre: *di medicina e di chirurgia*.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza l'onorevole Angioletti di mandare il suo emendamento al banco della Presidenza.

(Il Senatore Angioletti lo trasmette al banco della Presidenza).

PRESIDENTE. Ne do lettura.

« Gli studenti universitari di medicina e chirurgia, i quali ecc. » E questo non è vero?

Senatore ANGIOLETTI. Precisamente. Io vi prego dunque, o Signori, di modificare questo articolo, perchè se rimane come si trova, io credo che voi affermerete implicitamente in faccia al paese che val meglio sottrarre all'esercito una parte delle sue forze, anzichè porre il più piccolo ostacolo al conseguimento di una laurea qualunque. O con altre parole direte, che non importa che ogni cittadino in Italia impari a servire con le armi il proprio paese, ma basta che ai suoi gusti, alle sue tendenze, non sia posto impaccio.

Io mi permetto di farvi osservare, che questa affermazione sarebbe molto pericolosa e compromettente, specialmente di fronte ai recenti avvenimenti noti a tutti; i quali hanno ampiamente provato che nella vita delle nazioni ci sono certi momenti supremi, nei quali, me lo permetta l'onorevole Senatore Cannizzaro che ha domandato la parola, la vera, la sola scienza che persuade, più che nelle biblioteche delle Università, sta nelle biblioteche militari; e più che nel *gius* canonico e nel *gius* civile, sta nei regolamenti; più che nei *meetings* e nelle accademie, sta sul campo di battaglia.

Con queste parole voglio dire che non bisogna trarre dall'esercito tutto quello che una idea anche non molto ponderata a volte può

suggerire. Non bisogna considerare l'esercito come una cosa secondaria, specialmente quando si tratta di somministrare al Ministro della Guerra la materia prima, che è la cosa più interessante per costruire quell'edificio.

Ma non volendo abusare della bontà del Senato, concludo con queste parole: o voi credete che questa concessione sia una cosa seria, della quale molti giovani profitteranno, e per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre, dovete eliminarla da questa legge, modificando l'articolo come ve l'ho proposto. Se poi non la credete cosa seria, come ieri l'onorevole Ministro disse, vale a dire la credete tale della quale pochi o nessuno profitteranno; e dovete pure eliminarla, poichè in questo caso mancherebbe lo scopo, nè vi rimarrebbe che la parte odiosa di un privilegio.

PRESIDENTE. L'onorevole Cannizzaro ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Non facevo che richiamare ciò che il Ministro della Guerra ha detto l'altro ieri per dimostrare che colui che ritarda il cominciamento del suo servizio militare non ha alcun vantaggio, invece ha lo svantaggio di restare impegnato sino all'età avanzata.

Consideri l'onorevole preopinante il caso dei due padri dopo alcuni anni, e vedrà che l'uno avrà il suo figlio libero, e l'altro invece avrà l'obbligo di andare sotto le armi. Se allora verrà la guerra, colui che si è giovato dell'articolo 9 sarà in condizione sfavorevole. Nè è da credere, partendo dal momento attuale, che vi sieno più probabilità per una guerra negli anni vicini che negli anni lontani. Crederei invece che le probabilità di essere al servizio militare durante una guerra sieno più per colui che ritarda che per colui che si affretta di saldare il suo obbligo. Al più si può dire che le probabilità sono eguali.

Quelli contemplati dall'articolo 9 non sono che volontari con tre anni di servizio in luogo di uno.

I volontari di un anno rinunziano alla probabilità di sortire in seconda categoria, possono fare l'anno di servizio sino al venticinquesimo anno, e pagano col denaro il beneficio di limitare il servizio a ciò che è necessario per l'istruzione militare.

Ciò è fatto nell'interesse dell'esercito per attirare alla prima categoria i giovani più colti

e più educati; poichè è ammesso oggi da tutti gli organizzatori di eserciti che è utile, soprattutto in tempo di guerra, avere nelle armate un certo numero di giovani intelligenti.

Gli stessi motivi hanno suggerito l'articolo 9.

Si è fatto questo calcolo:

Nelle Università vi è un certo numero di studenti poveri i quali sono in ogni paese del mondo i più studiosi di tutti, perchè devono provvedere a sè stessi coi propri sforzi, col proprio lavoro.

Costoro studiano il più delle volte con pensioni come quelle che dà il Collegio delle provincie a Torino. Ottengono questo favore non solo per la loro povertà, ma per prove di capacità e di zelo negli studî.

Costoro non possono pagare ciò che occorre per essere volontari di un anno, e potranno giovare dell'art. 9 per compire i loro studî. E siate sicuri, che se le loro famiglie potessero disporre di mille lire, si farebbero volontari di un anno.

Questi poveri studenti per voler terminare i loro studî rinunziano alla probabilità di appartenere alla seconda categoria e accettano di iscriversi nella prima categoria; non potendo pagare le mille lire, pagheranno con altri due anni di servizio personale, al di là di ciò che è stato giudicato necessario per l'istruzione militare. Ecco in che sta il privilegio. Gli inconvenienti temuti dall'onor. Angioletti non esistono.

L'onorevole Angioletti ha detto che questi laureati a 25 anni saranno cattivi soldati perchè faranno il servizio di mal animo. Rifletta egli che lo farebbero in uno stato morale peggiore se fossero costretti interrompere i loro studî appena iniziati, perdere il beneficio della pensione e non sapere come provvedere al loro avvenire. Invece, avendo la laurea, verranno coll'animo calmo e rassegnato, sicuri di avere una professione compiuta i tre anni di servizio. L'esercito ci guadagnerà di avere nella prima categoria ingegneri laureati, matematici e naturalisti.

Ho visto qual perturbazione produce dovere interrompere i corsi per andare al servizio militare. Fortunatamente ho visto pure dei capi di corpi inteneriti per questi giovani che avevano dovuto interrompere i loro studî, pro-

curare il modo che avessero tempo di continuarli anche essendo sotto le armi, lasciandoli, cioè, intervenire alle lezioni universitarie. Ma ciò è possibile quando il reggimento è di guarnigione in una città dove sia l'Università; altrimenti non è possibile. E come volete che un giovane faccia volontieri il servizio militare, mentre prevede la grave difficoltà di riprendere i suoi studî e di darsi alla professione che avea prescelto?

L'altro invece che ha la sua laurea è un uomo tranquillo, ha l'attitudine a studiar da sè, e può coltivare il proprio ingegno, studiando nelle ore che ha libere; e perciò sarà un soldato più morale e disciplinato.

L'articolo 9 non ha dunque gl'inconvenienti temuti dall'onor. Senatore Angioletti; concilia invece gl'interessi dell'esercito coll'interesse militare e sociale di non turbare gli studî usando un piccolo riguardo verso la povertà di giovani intelligenti e volenterosi, che scontano con due anni di servizio di più la colpa di non aver mille lire per iscriversi tra i volontari di un anno.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Come ha accennato l'onorevole Senatore Cannizzaro già fin da ieri, discorrendo in genere dei riguardi che si usano ad alcune categorie d'individui nell'interesse sociale, io rispondeva alle obiezioni che furono testè fatte dall'onorevole Senatore Angioletti. Mi limito ora quindi ad aggiungere poche spiegazioni.

L'articolo dice: « *Gli studenti universitari i quali, prima dell'estrazione a sorte, dichiarino di accettare l'assegnazione alla prima categoria, possono ottenere che, in tempo di pace, sia ritardata fino al 26° anno di età la loro chiamata sotto le armi.* » Due condizioni si mettono quindi in quest'articolo; la prima che sia studente, la seconda che possono ottenere. Ora, l'interpretazione da darsi a quest'articolo è che la chiamata in servizio potrà essere protratta fino al 26° anno di età quando uno sia sempre studente fino all'età stessa. Ma non tutti gli studenti arrivano a quell'età prima di prendere la laurea: forse ciò succederà per la facoltà di medicina, ma, in generale, a 22 o 23 anni gli studenti hanno terminato il loro corso universitario, ed allora non pos-

sono più prostrarre la prestazione del loro servizio; per cui il 26° anno formerebbe l'eccezione, la regola sarebbe invece per i 22 o 23 anni.

Vi è di più. L'articolo dice: « possono essere. » E qui devo premettere che nel suo primo articolo il Governo limitava questa facoltà agli studenti di medicina, ma la Camera elettiva ha creduto di estenderla a tutti gli studenti universitari di qualunque categoria.

Io non mi sono opposto per la grande ragione che credo saranno pochissimi, all'infuori di quelli accennati dall'onorevole Senatore Cannizzaro, coloro che si varranno di questa facoltà la quale è pagata così cara, perchè per fruirne devesi rinunciare all'estrazione a sorte, e quindi alla probabilità di essere assegnati alla seconda categoria, probabilità che è del 33 0/0, ed inoltre uno devesi obbligare a fare tre anni di servizio non ai 18 o 20 anni ossia nella veramente giovanile sua età, ma bensì in quella già più matura di 24 o 25 anni. L'onorevole Senatore Angioletti ha considerato il dolore che dovranno provare questi individui andando ad una simile età a fare il servizio, ed ha aggiunto che essi vi si sobbarcheranno proprio perchè stretti dalla necessità e perchè non hanno le lire 1200 da pagare per fare il volontario. Certo non può essere per loro un piacere, ma è pur vero che essi hanno almeno la consolazione di non interrompere i loro studi, il che non è lieve vantaggio.

Se io ho accettata questa disposizione proposta dalla Camera, gli è che mi sembra giusta e benefica. Io conosco un giovane distintissimo, pieno di talento, a cui mancava poco tempo per laurearsi, quando l'anno scorso dovette sottostare alla leva e partire in prima categoria: fortunatamente per lui misurava 1,88 di altezza e perciò venne incorporato in uno dei reggimenti granatieri di stanza a Roma, ove forse con buona volontà potrà fare il soldato e prepararsi egualmente all'esame di laurea; ma senza questa combinazione sarebbe forse andato in una città di provincia ove non si trova un'università ed avrebbe perduto tre lunghi anni per i suoi studi; e tre anni d'interruzione, io sono di parere che possono tornare molto nocivi agli studenti.

Del resto se si pone mente che l'accordare o no questa proroga è in facoltà del Governo, giacchè nell'articolo è detto: *possono ottenere*,

quando si cercasse abusarne ed eccessivo fosse il numero delle domande, egli limiterà il numero delle concessioni e così saranno ovviati tutti gli abusi che ha mostrato temere il Senatore Angioletti.

Osservo poi che una disposizione analoga esiste già in Prussia, in Austria e in molti altri paesi; ed è uno di quei compensi che si danno alle popolazioni, quasi in corrispettivo del maggiore onere che loro ne viene dall'applicazione dell'obbligo generale al servizio militare, senza che per altra parte ne venga danno all'esercito.

Quanto alle conseguenze che da questa disposizione ne ha dedotte l'onorevole Senatore Angioletti ne' casi particolari da lui esaminati, mi dispiace di dovergli dire che è incorso in vero errore. Egli ha supposto due padri di famiglia con due figli ciascuno, e che uno di questi padri abbia un figlio studente. Lo studente chiama il rinvio ed esonera l'altro per sei anni, e per sei anni questo padre ha un figlio disponibile e, se viene la guerra, nessuno dei due parte.

Il suo compagno ha pure, come si disse, due figli; il primo per effetto dell'estrazione a sorte è passato in seconda categoria e l'altro in prima categoria, e partono tutti e due. Primo errore.

La legge dice che quando il primogenito ha servito in seconda categoria per effetto del sorteggio, resta in seconda categoria fino a che il secondogenito, al quale sia toccata l'assegnazione alla prima categoria, si rechi sotto le armi, e allora il primo dalla seconda passa alla terza categoria; ed ecco che uno solo dei due parte, in caso di bisogno, per la guerra.

La vera differenza tra un padre e l'altro l'ha benissimo indicata l'onorevole Senatore Cannizzaro, e consiste in ciò che l'un padre di famiglia potrà avere i suoi due figli liberi prima per sei anni, ma li avrà legati più tardi per 12 anni in tutte le eventualità di guerra che possano accadere; mentre l'altro avrà bensì i suoi figli legati prima per i sei anni, ma li avrà poi anche in libertà sei anni prima. Quanto a peso d'obbligo di servizio, gli effetti saranno dunque eguali, con questo divario però che lo studente avrà perduto il beneficio dell'estrazione a sorte, e quindi al suo entrare

in servizio passa in prima categoria, ed ha così avuto un danno reale.

Dimostrato così come effettivamente da questa disposizione non possa derivare che uno spostamento nel tempo in cui si compie l'obbligo di servizio, spostamento che può essere talvolta un vantaggio e tal'altra anche un danno, io non ho difficoltà ad accettare la proposta dell'Ufficio Centrale, di far, cioè, un'aggiunta nel senso che fra gli studenti universitari siano pure compresi quelli degli altri istituti o scuole pareggiate alle Università, dacchè questo era precisamente nel pensiero mio, e mi pareva dovesse intendersi implicitamente compreso.

Per contro, non potrei in alcun modo accettare la restrizione che l'onorevole Senatore Angioletti vorrebbe fare di questa facoltà, limitandola ai soli studenti di medicina; e nonchè restringerla così, io spero di vederla invece quanto prima estesa ai cittadini tutti, studenti o non studenti.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore Angioletti se insiste nel suo emendamento.

Senatore ANGIOLETTI. Sì, insisto. Mi dispiace di dovere osservare all'onorevole Ministro della Guerra, forse m'ingannerò, non avendo la legge ed il regolamento sotto gli occhi....

MINISTRO DELLA GUERRA. Sì, è in errore.

Senatore ANGIOLETTI... Ma io avevo ed ho ancora nella mia testa che quando il primogenito è in seconda categoria non esenta il secondogenito dal servizio militare in prima categoria. Potrei aver torto.

Quanto poi al *possono essere*, io prego il Senato a credere che quando havvi una porta aperta e fa tanto di passarci uno (come diceva ieri l'onor. Senatore Cadorna) da quella porta vi passano tutti; *possono*, nel nostro paese, vuol dire hanno diritto.

PRESIDENTE. Domando al Senato se l'emendamento del Senatore Angioletti il quale consiste nel dire: « Gli studenti universitari di medicina e chirurgia, i quali prima dell'estrazione a sorte, ecc. » è appoggiato?

Chi lo appoggia, abbia la bontà di alzarsi.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo allora l'articolo nel modo com'è stato modificato dall'Ufficio Centrale col consenso del-

l'onorevole signor Ministro per metterlo ai voti.

Art. 9.

« Gli studenti delle Università e degli istituti assimilati i quali prima della estrazione a sorte dichiarino di accettare l'assegnazione alla prima categoria, possono ottenere che in tempo di pace sia ritardata fino al compimento del 26° anno d'età la loro chiamata sotto le armi, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1 gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi. »

Chi approva quest'articolo così emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

L'articolo 10 è soppresso.

Si passa all'articolo 11 siccome è proposto dall'Ufficio Centrale ed accettato dal signor Ministro.

È a questo articolo che si rannoda l'emendamento degli onorevoli Senatori Tabarrini e Mauri. Ed è relativamente a questo stesso articolo che venne anche proposto un ordine del giorno.

Per procedere con ordine, leggerò prima l'emendamento Tabarrini e Mauri, secondo il quale è conservato l'articolo 11 come fu adottato dalla Camera elettiva nei termini seguenti:

« Per gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica e per gli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose cessano le esenzioni e le dispense stabilite nelle leggi precedenti; » poi si farebbe la seguente aggiunta:

« Quelli però che appartengono alle classi in congedo illimitato, in caso di chiamata sotto le armi, saranno destinati alle Compagnie di Sanità ed assegnati al servizio degli spedali e delle ambulanze, quando provino d'aver ottenuto gli ordini maggiori o d'essere stati dichiarati ministri di un culto; quelli poi che eserciteranno il ministero pastorale, potranno restare in congedo illimitato. »

È inutile domandare se questo emendamento è appoggiato perchè diversi oratori in numero maggiore di 4 lo hanno sostenuto coi loro discorsi.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Se si procede alla votazione

di quest'emendamento della minoranza dell'Ufficio Centrale, io chiederei che lo si votasse per divisione. Chiederei cioè che prima se ne ponesse ai voti quella parte che concerne la destinazione del servizio degli alunni in carriera ecclesiastica chiamati sotto le armi dal congedo illimitato, e precisamente sino alle parole inclusive: *o d'essere stati dichiarati ministri di un culto*; e che poi si mettesse ai voti il resto dell'emendamento dalle parole: *quelli poi che ecc. ecc.* Possono benissimo esserci molti, ed io son del numero, i quali, mentre non accettano la seconda parte dell'emendamento degli onorevoli Tabarrini e Mauri, ne accettino però la prima. E perciò la mia proposta di divisione mi pare pienamente giustificata.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno che ho menzionato è firmato dai signori Senatori Torelli, Buoncompagni e Verga, ed è concepito in questi termini:

« Udite le dichiarazioni del Ministro della Guerra, e ritenuto che i sacerdoti cattolici e i ministri degli altri culti chiamati sotto le armi in tempo di guerra saranno preferibilmente impiegati in servizi non combattenti, passa alla votazione dell'articolo. »

Veramente il regolamento del Senato non determina nulla intorno alla preferenza che debbono avere gli ordini del giorno sugli emendamenti o viceversa; però, siccome io penso che l'accettazione o la ripulsa di questo ordine del giorno possa influire molto sull'esito della votazione definitiva riguardo all'art. 11, credo più consentaneo allo spirito del nostro regolamento di far precedere la votazione dell'ordine del giorno, a quella dell'emendamento.

Metto dunque ai voti l'ordine del giorno, di cui do nuovamente lettura....

Senatore DI COSSILLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI COSSILLA. Domanderei, se dopo votato l'ordine del giorno, nel caso che fosse ammesso, non si procederebbe più alla votazione dell'emendamento?

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Siccome la minoranza dell'Ufficio Centrale non accetta l'ordine del giorno, domando che sia messo prima ai voti

il suo emendamento; se poi il suo emendamento verrà respinto, sarà allora il tempo di approvare o non approvare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Torelli.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se nella votazione debba avere la precedenza l'ordine del giorno o l'emendamento della minoranza dell'Ufficio Centrale.

Chi è d'avviso che debba avere la precedenza l'ordine del giorno, voglia alzarsi.

(Non è ammessa.)

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Rinnovo la mia domanda, che l'emendamento sia votato per divisione. Io approvo la prima parte di esso, cioè, fino alle parole inclusivamente: *o d'essere stati dichiarati ministri di un culto*; e non approvo la seconda. Imperocchè, mentre nella prima parte non veggo alcun privilegio, ma una semplice destinazione di servizio pel caso di chiamata sotto le armi, nella seconda al contrario un privilegio, se non altro, si rasenta, perchè i pastori, a cui si accenna, non sono chiamati sotto le armi, e possono restare in congedo illimitato. Ripeto quindi che approvo la prima parte e non l'ultima, e per ciò domando la divisione nella votazione dell'emendamento della minoranza dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La domanda di votare per divisione essendo ammessa dal nostro Regolamento non può essere rifiutata.

Ricordo ora al Senato che l'onorevole Senatore Lauzi propone un'aggiunta alla seconda parte dell'emendamento: egli vorrebbe, cioè, che dopo le parole:

« Quelli però che appartengono alle classi in congedo illimitato, in caso di chiamata sotto le armi, saranno destinati alle Compagnie di sanità ed assegnati al servizio degli ospedali e delle ambulanze, si aggiunga: *o in uffici amministrativi.*

Interrogo la minoranza dell'Ufficio Centrale se accetta quest'aggiunta.

Senatore TABARRINI. La minoranza dell'Ufficio Centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento della minoranza dell'Ufficio Centrale.

Per maggior chiarezza do lettura dell'articolo 11 del progetto ministeriale che il Ministro della Guerra ha dichiarato di abbandonare,

accettando invece quello proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, ma che la minoranza di esso intenderebbe di mantenere e di completare col proposto emendamento.

Art. 11.

« Per gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica e per gli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose cessano le esenzioni e le dispense stabilite nelle leggi precedenti. »

Do ora lettura della prima parte dell'emendamento degli onorevoli Mauri e Tabarrini coll'aggiunta dell'onorevole Lauzi. Se questo emendamento non verrà accolto, s'intenderà naturalmente caduto anche l'articolo 11 del progetto ministeriale.

« Quelli però che appartengono alle classi in congedo illimitato, in caso di chiamata sotto le armi, saranno destinati alle compagnie di sanità ed assegnati al servizio degli spedali e delle ambulanze, o in uffizi amministrativi quando provino d'aver ottenuto gli ordini maggiori o d'essere stati dichiarati ministri di un culto. »

Chi approva quest'emendamento, è pregato di sorgere.

(Dopo prova e controprova non è approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo 11 proposto dall'Ufficio Centrale e accettato dal Ministero.

Art. 11.

« La disposizione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1871, N. 349, è abrogata. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

L'ordine del giorno si metterà ai voti prima di passare alla votazione a scrutinio segreto.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Fo osservare al Senato che quest'ordine del giorno non si può più votare perchè l'articolo 11 della legge già è votato e l'ordine del giorno contiene una dichiarazione contraria a questo articolo.

Senatore DUCHOQUÉ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÉ. Io credo necessario che l'ordine del giorno sia messo in votazione, poiché nel caso in cui esso non sia approvato, io

ed altri Senatori potremmo non dare il nostro voto alla legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Il Ministero dichiara che non ha difficoltà ad accettare quell'ordine del giorno come è concepito, salvo qualche piccola modificazione di forma resa necessaria dopo che si è deciso di votarlo al termine della legge. Infatti esso finisce colle parole: *si passa alla votazione dell'art. 11*, e siccome ora l'articolo 11 è già votato, bisognerà mutare questa chiusa.

Ma mantenendo la sostanza dell'ordine del giorno il Ministero non ha nessuna difficoltà di accettarlo, imperocchè rappresenta intieramente le sue idee, e, senza fargli una prescrizione assoluta, dichiara semplicemente che i sacerdoti saranno impiegati in servizi non combattenti.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Comincio col dichiarare che l'ordine del giorno non è per nulla contrario alla legge, come vorrebbe il Senatore Amari; e del resto, il signor Ministro ha già risposto categoricamente, accettandolo.

Ora permettete che lo sviluppi brevemente.

I tre proponenti, firmati a quell'ordine del giorno, non si nascondono come gli ordini del giorno non siano vincoli indissolubili; più caro ne sarebbe stato inserire lo stesso concetto nella legge; ma anche in queste lotte conviene considerare le possibilità, o dirò meglio, le probabilità della riuscita, e quando non si può ottenere ciò che si vorrebbe nella sua ampiezza, è meno male ottenere qualcosa, anzicchè nulla.

Noi abbiamo udite le dichiarazioni del signor Ministro, intorno all'impiego dei sacerdoti in tempo di guerra. A noi parve che fosse solamente su di essi che si concentrasse l'interesse maggiore della disputa. D'altronde, il servizio ch'essi saranno chiamati a fare in tempo di guerra, è di tal natura che pur troppo di lunga mano anche il numero dei sacerdoti sarà insufficiente al bisogno.

Le moderne campagne hanno provato che fra tutti i servizi, quello che diventa più difficile si è quello dell'ambulanza. Si tratta che colle armi perfezionate i morti e i feriti sono in ragione del doppio e del triplo di quanto avveniva

colle guerre anteriori, nelle guerre napoleoniche.

Le descrizioni delle masse dei feriti rimasti senza soccorso, dopo le battaglie del 1870-71, sono affliggenti, malgrado si formassero anche compagnie di volontari per recare soccorsi. Fecero molto, o, per dir meglio, impedirono che il male non fosse ancora di gran lunga maggiore.

Se avvi pertanto una certezza, si è che non mancherà sicuramente l'occasione d'impiegare in quell'opera pietosa i sacerdoti.

Ora, se a queste ragioni per un impiego che sarà richiesto dalle imperiose circostanze, voi aggiungerete anche la promessa del Ministero, data in un'occasione così solenne, com'io spero che voglia darla, accettando il mio ordine del giorno, questo potrà aver per effetto che a nessun Ministro possa venire in pensiero di togliere da quell'occupazione, così in armonia col loro sacro ministero, i sacerdoti, senza che ciò apparisca evidentemente un capriccio personale, anziché un bisogno dell'esercito.

È vero che poc'anzi l'onorevole Tabarrini mostrò non avere piena sicurezza e citò anzi come probabile che nella confusione dei grandi appelli si dimenticherà questi impegni e si avrà altro per la testa.

Sotto tale rapporto non potrei dire se non che: povera Italia! se i suoi Ministri della Guerra aspetteranno allora ad organizzare come conviene le ambulanze, se solo allora si dovesse sapere chi dovrà farne parte. Io sono certo invece che si penserà in tempo e si troverà che il contingente di sacerdoti sarà il primo menzionato fra quelli che devono far parte dell'ambulanza.

Ripeto che solo per effetto di un capriccio essi potrebbero venir mandati fra i combattenti.

Ora, io non credo che si troverebbe un simile Ministro della Guerra, poichè davvero sarebbe assai più quello che perde di quello che può guadagnare. Epperò io pregherei il signor Ministro ed il Senato ad accettare il nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarà posto in votazione una volta esaurita la discussione della legge. Passiamo ora all'art. 12.

Art. 12.

« È tolta la facoltà di far passaggio dalla

prima alla seconda categoria mediante il pagamento di una somma, com'era concesso dalla legge 19 luglio 1871, N. 349.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Questo progetto di legge fu presentato all'altro ramo del Parlamento fin dal novembre 1874. Allora si sperava che esso avrebbe avuto un corso più sollecito, e che la legge sarebbe stata promulgata prima del mese di aprile di quest'anno. Siccome le operazioni di leva non s'intraprendono che nel mese d'agosto e mesi successivi, così vi sarebbe stato tempo a che la legge fosse da tutti ben compresa avanti di essere applicata, e, per così dire, acclimatata, e quei che ancora intendevano godere dei vantaggi di quella cessante, avrebbero potuto farlo. Ma questo progetto, avendo avuto corso più lento, e dovendo ora di nuovo ritornare all'altro ramo del Parlamento, in seguito alle varianti che vi furono introdotte dal Senato, ne verrà che esso non potrà essere promulgato che alla fine di giugno od in luglio; e siccome le operazioni di leva, come ho detto, incominciano già in agosto o sul principio di settembre, così pregherei il Senato di voler introdurre in quest'articolo un'altra variante, e dire:

Art. 12.

« A datare dal 1° luglio 1876 è tolta la facoltà di far passaggio dalla prima alla seconda categoria mediante il pagamento di una somma, com'era concesso dalla legge 19 luglio 1871, N. 349. »

Così, senza prostrarre tutta la legge al 1876, si conserverebbe soltanto ancora per la leva prossima la facoltà di fare passaggio dalla prima alla seconda categoria e ciò fino al primo luglio 1876; mentre le altre parti della legge stessa, poco discostandosi da quelle in vigore, potranno tosto essere applicate.

La soppressione della facoltà di far passaggio dalla prima alla seconda categoria è il fatto più grave sancito da questa legge, ed esso, come ripeto, non andrebbe in vigore che col 1° luglio 1876. In questo modo per la classe ventura del 1855 coloro che vogliono venire a fare il volontario di un anno e conseguire poi quel passaggio, avrebbero avanti a sé un anno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1875

e più e potrebbero vedere quel che loro più convenga di fare.

Invece, non concedendosi nessuna dilazione e applicandosi questa disposizione ai giovani della vicina classe 1855, non dirò che si giuochi loro un tiro di sorpresa ma insomma finora avevano l'affidamento di passare dalla prima alla seconda categoria e tutto ad un tratto lo si vedrebbero togliere senza quasi che si lasci loro il tempo di compiere quegli atti che occorrono per ottenere ancora quel passaggio, e conoscere quali saranno gli effetti della nuova legge.

Rinnovo quindi la preghiera di modificare come segue quest'articolo :

« A datare dal 1° luglio 1876, è tolta la facoltà di far passaggio dalla prima alla seconda categoria mediante il pagamento di una somma, com'era concesso dalla legge 19 luglio 1871, N. 349. »

PRESIDENTE. Accetta l'Ufficio Centrale questa modificazione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato per metterlo ai voti:

Art. 12.

« A datare dal 1° luglio 1876, è tolta la facoltà di far passaggio dalla prima alla seconda categoria mediante il pagamento di una somma, com'era concesso dalla legge 19 luglio 1871, N. 349. »

Chi approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 13.

« La riforma pronunciata prima del discarico finale non è irrevocabile, ed è riservata al Ministro della Guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli innanzi ad altro Consiglio di leva entro il periodo di anni due dall'ottenuta riforma. »

(Approvato.)

Art. 14.

« Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, mandati in congedo illimitato; coloro però che fanno parte del contingente di prima categoria possono essere immediatamente inviati sotto le armi. »

(Approvato.)

Art. 15.

« È fatta facoltà al Ministro della Guerra di accordare la rafferma volontaria di un anno ai militari che hanno compiuto la ferma permanente di anni otto.

» Egli potrà inoltre concedere che rimangono sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche sino a che cessi il loro obbligo di servizio nell'esercito permanente e nella milizia mobile, senza che contraggono nuove ferme volontarie, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che ultimata la loro ferma d'obbligo intendano di proseguire il servizio. »

(Approvato.)

Art. 16.

« Le disposizioni contenute nei primi quattro articoli della presente legge saranno applicate a tutti coloro che, al tempo della promulgazione di essa, si troveranno ascritti all'Esercito, sotto le armi od in congedo illimitato.

(Approvato.)

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Anche qui sarebbe d'uopo introdurre una lieve modificazione, e fare un'aggiunta che è sfuggita pure nella discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento.

Dopo le parole: « *Le disposizioni contenute nei primi quattro articoli*, bisognerebbe aggiungere e *nell'articolo 11* della presente legge saranno anche applicate, ecc. »

PRESIDENTE. Il signor Ministro propone che l'articolo sia modificato nei seguenti termini:

Art. 16.

« Le disposizioni contenute nei primi quattro articoli e nell'art. 11 della presente legge saranno anche applicate a tutti coloro che, al tempo della promulgazione di essa, si troveranno ascritti all'Esercito, sotto le armi od in congedo illimitato. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

Art. 17.

« I militari che, alla data della promulgazione della presente legge, si trovassero già nei casi previsti dagli articoli 95 e 96 della legge sul reclutamento dell'esercito, potranno aver valere il loro diritto al congedo assoluto,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1875

purchè ne facciano regolare domanda entro sei mesi. »

(Approvato.)

Art. 18.

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative al reclutamento dell'esercito. »

(Approvato.)

Porrò ora ai voti l'ordine del giorno, proposto dagli onorevoli Torelli, Boncompagni e Verga.

Esso è concepito nei seguenti termini:

« Il Senato udite le dichiarazioni del signor Ministro della Guerra;

» Ritenuto che i sacerdoti cattolici e i ministri degli altri culti chiamati sotto le armi in tempo di guerra saranno preferibilmente impiegati in servigi non combattenti, passa alla votazione della legge. »

Senatore GALLOTTI. Io mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva quest'ordine del giorno, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali e del progetto di legge:

Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini F. fa l'appello nominale.)

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, sulla milizia comunale e territoriale (*Vedi Atti del Senato, N. 56*). Io pregherei la Presidenza del Senato a voler trasmettere questo progetto di legge allo stesso Ufficio Centrale che ha esaminato il progetto di legge sul reclutamento che si è or ora discusso, giacchè il progetto di legge che ora presento è una conseguenza, anzi il complemento di quello.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge.

Il Senato ha inteso il desiderio, espresso dall'onorevole Ministro di demandare l'esame di questo schema di legge all'Ufficio Centrale stesso che ha studiato il progetto di legge testè discusso sul reclutamento. Non essendovi opposizione, l'istanza dell'onorevole Ministro della Guerra s'intende accettata.

Mentre si procede allo squittinio delle leggi votate, dò lettura dell'ordine del giorno per la seduta che si terrà venerdì alle ore 2.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni intorno alle tasse ed al sistema degli esami universitari;

Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità;

Maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellamare di Stabia, Salerno, Palermo-Venezia e Bosa;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875;

Convalidazione di Decreto Reale di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875.

Comunico ora al Senato il risultato della votazione seguita a scrutinio segreto:

Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'Esercito:

Votanti	85
Favorevoli	60
Contrari	25

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali:

Votanti	86
Favorevoli	76
Contrari	10

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).